

ANCE VENEZIA

ASSOCIAZIONE
COSTRUTTORI EDILI ED
AFFINI DI VENEZIA E
PROVINCIA

**CONTRATTO COLLETTIVO
PROVINCIALE DI LAVORO**

PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI
ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI
VENEZIA

19 MARZO 2012

**Fe.N.E.A.L. –
U.I.L. Venezia**

**F.I.L.C.A. –
C.I.S.L. Venezia**

**F.I.L.L.E.A. –
C.G.I.L. Venezia**

**INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 19 APRILE 2010
IN VIGORE DAL 1° MARZO 2012**



In Venezia, addì **19 Marzo 2012**

Tra

- **L'ANCE VENEZIA - ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI ED AFFINI DI VENEZIA E PROVINCIA**, rappresentata dal suo Presidente Geom. Renato Errico e dalla Delegazione Sindacale composta dai Signori: p.i. Pierluigi Pellegrini assistito dal Direttore dott. Antonio Vespignani e dal funzionario sindacale sig. Luca De Lazzari;

e

- la **Fe.N.E.A.L. - U.I.L. FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI AFFINI E DEL LEGNO** della Provincia di Venezia, rappresentata dal Segretario Generale Brinis Adriano e dai componenti la Segreteria Salvalagio Maurizio, nonché dai Delegati: Anorou Felix Emeka, Balsadonna Andrea, Bergamasco Bruno, Bonato Michele, Bondesan Ammiraglio, Bortoluzzi Andrea, Boscolo Angelo Bibi, Brigadiaci Giuseppe, Cavalli Luigi, Cella Sajmir, Cesarato Davide, Checchin Orazio, Cipriani Luca, De Antoni Antonio, De Cesare Piero, De Grandis Massimo, Dichiarà Nicola, Geromel Lorenzo, Marangoni Gelso, Maritan Gabriele, Miglioranza Robertino, Mion Giovanni, Nordio Valerio, Ojogel Adrian, Penzo Daniele, Penzo Fabio, Porzionato Roberto, Puliero Attilio, Quintavalle Elisa, Rosa Massimo, Scattolin Bruno, Seno Ivano, Stoian Victor, Tosatto Giuliano, Uliana Alessio, Uliana Natalino, Vianello Giovanni, Zabeo Antonello, Zanardi Mirco, Zardinoni Davide.

- la **F.I.L.C.A. - C.I.S.L. FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI** della Provincia di Venezia, rappresentata dal Segretario Generale Pasian Gianni e dai componenti la Segreteria Berto Marino, Franzo Alberto, Grazioso Andrea, Tomada Marco, nonché dai componenti del Consiglio Generale: Ballarin Giovanni, Battistella Eugenio, Bego Germano, Bellomo Rino, Bertan Vanni, Bizzotto Paolo, Boscolo Berto





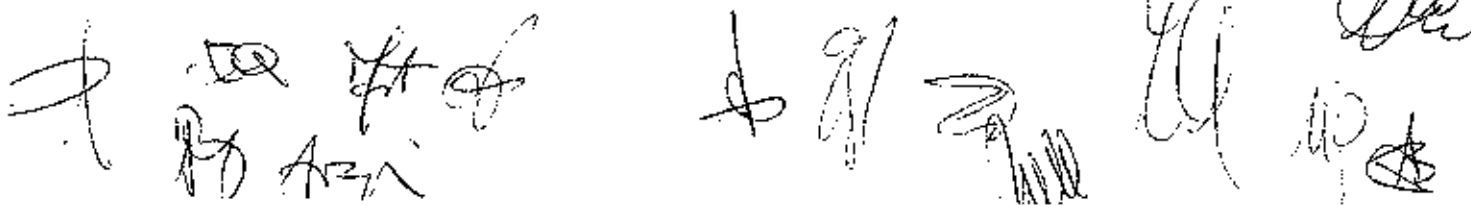
Angelo, Boscolo Michele Camiletto, Callegaro Luca, Carisi Fabiano, Chinellato Claudio, Da Ros Fabrizio, Dessimone Vilmer, Falsini Maria Sole, Federigo Salvatore, Ferraro Mario, Galzignato Miatto Nadia, Garbin Sandra, Gesuato Massimiliano, Hasa Agron, Ibouha Omar, Iop Mauro, Lagni Maria Teresa, Lo Iacono Enzo, Mancino Franco, Marcato Alessandro, Marchiori Sabino, Marsella Silvia, Maschera Eros, Masiero Giuseppe, Mondin Armando, Pavan Romualdo, Pisciotta Giuseppe, Pozzobon Paolo, Pratavia Renata, Pratavia Vanni, Pulliero Mirco, Ravaziol Massimo, Sanavia Loris, Segatel Giuliano, Simionato Giorgia, Simioni Giuseppe, Sisik Sejdo, Trevisan Fabrizio Maria, Vendrame Vanni, Zorzan Marisa.

- La F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO E DELL'EDILIZIA DELLE INDUSTRIE AFFINI della Provincia di Venezia, rappresentata dal Segretario Generale Andrisani Francesco e dai membri la Segreteria Brichese Boris, Naletto Alessandra, Piccoli Monica, nonché dai componenti del Comitato Direttivo, Piron Enrico, Bardella Alessandro, Bigo Moreno, Borsoi Giuliano, Calligaris Nicola, Casagrande Barbara, Cassano Marcello, Combi Vincenzo, Discardi Marina, Dureghello Claudio, Feltrin Tiziano, Ferraresso Fabio, Foffano Massimo, Georgescu Marian, Mazzuccato Cristina, Meloni Roberto, Meneghel Lucio, Ndou Ardjan, Pagan Angelo, Pallotta Guido, Pandolfo Paolo, Pasqualetto Maruska, Perin Ladislao, Pivato Graziano, Segato Giancarlo, Tesser Gianluca, Tiozzo Pasqualino, Tolomio Giorgio, Turchetto Alberto, Velo Michele, Vianello Gianni.

che costituiscono la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni della Provincia di Venezia.

VISTI

- il c.c.n.l. del 19 aprile 2010 con particolare riguardo agli articoli che demandano alla contrattazione territoriale la definizione sotto il profilo economico e normativo, e in relazione al c.c.p.l. 30 novembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni apportate con i seguenti accordi: 19 dicembre 2006, 19 aprile 2007, 02 luglio 2007, 27 luglio 2007, 30 ottobre 2007, 18 dicembre 2007, 14 marzo 2008, 26 maggio 2008, 30 luglio 2008, 03 dicembre 2008, 27 marzo 2009, 20 luglio 2009, 13 ottobre 2009, 14 giugno 2010, 28 giugno 2010, 17 settembre 2010, 19 ottobre 2010, 14 gennaio 2011, 09 febbraio 2011, 24 marzo 2011, 29 giugno 2011, 07 settembre 2011, 22 dicembre 2011, 26 marzo 2011,





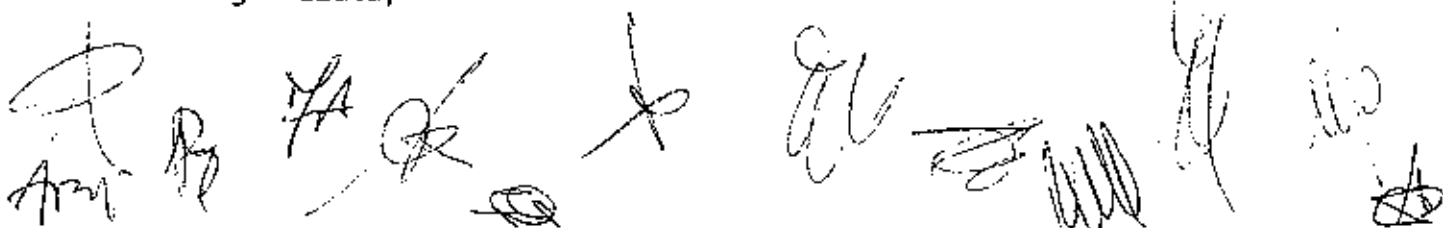
PREMESSO

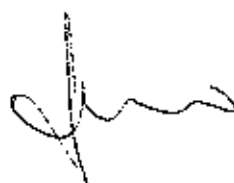
- che le parti sono consapevoli che il rinnovo della contrattazione integrativa territoriale si colloca in una fase storica di profonda crisi del comparto delle costruzioni che sta conoscendo una preoccupante caduta dei suoi livelli produttivi con pesanti ripercussioni sul tessuto imprenditoriale ed occupazionale e che tale situazione rischia di destabilizzare in maniera irreversibile il sistema delle relazioni sindacali quale affermatosi nel corso degli ultimi decenni; in particolare rischia di essere intaccato il patrimonio rappresentato dalla Bilateralità di settore che, operando da sempre a tutela e difesa della leale concorrenza delle imprese e della sicurezza e qualificazione professionale delle maestranze, svolge un ruolo insostituibile nella valorizzazione e diffusione dei principi di legalità e regolarità che risultano essenziali per il mantenimento di un mercato del lavoro unitario e trasparente contrastando la presenza di operatori anomali,

- che per quanto sopra esprimono la comune convinzione che occorra sviluppare una negoziazione contrattuale con modalità uniformi in tutto il territorio regionale, orientata a conseguire tra gli obiettivi principali il rilancio della funzione degli Enti bilaterali attraverso un loro riordino gestionale improntato ad una logica di erogazione di servizi ad imprese e lavoratori secondo criteri di maggiore efficacia ed efficienza così che questo possa contribuire ad una loro maggiore riconoscibilità in sede locale nonché da parte delle istituzioni;

SOTTOLINEATA

- l'esigenza che, soprattutto in una fase di drammatica crisi dell'economia in generale e del settore delle costruzioni della provincia in particolare, si operi nel senso della valorizzazione dell'imprenditoria strutturata, efficiente e regolare, evitando che le difficoltà del comparto siano occasione per la dequalificazione dell'attività edilizia con l'affermarsi di operatori improvvisati e irregolari o con l'ingresso di realtà direttamente o indirettamente riferibili alla malavita anche organizzata;





- la conseguente necessità di agire congiuntamente perché le committenze pubbliche e private tengano nella adeguata considerazione l'importanza per l'economia della provincia dell'attività svolta dalle imprese di costruzione qualificate e dalle relative maestranze;
- la circostanza che l'introduzione dell'Istituto della Stazione Unica Appaltante (SUA) ridurrà la frammentazione delle competenze tra amministrazioni committenti pubbliche, favorendo la concentrazione dei soggetti referenti ai quali prospettare le istanze come sopra identificate

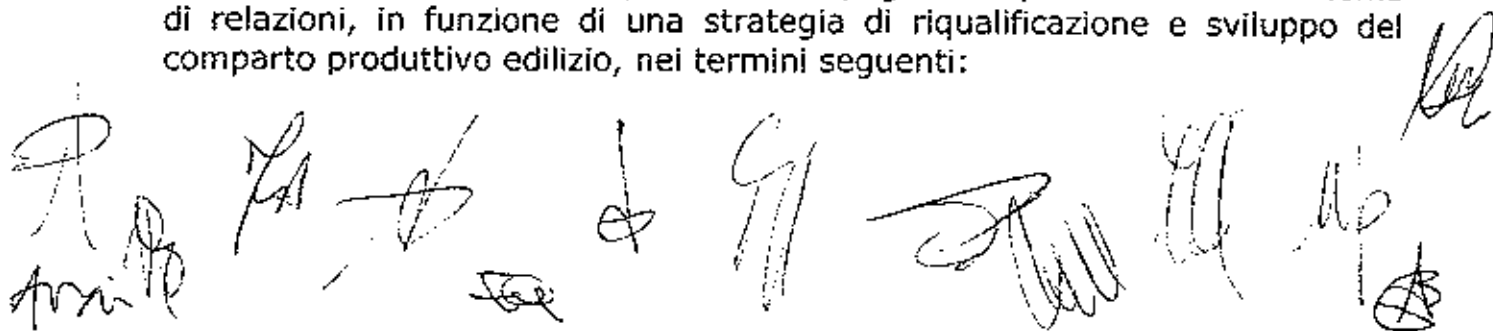
VIENE STIPULATO

Il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro Integrativo del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini **19.03.2012**, da valere nell'ambito territoriale della provincia di Venezia, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato c.c.n.l. e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa delle imprese stesse.

Gli allegati e le tabelle fanno parte integrante del contratto.

SISTEMA DELLE RELAZIONI

E' convinzione delle Parti che una politica concertata di obiettivi in materia di relazioni industriali possa favorire l'affermazione di un circuito virtuoso di legalità e regolarità nel settore dell'edilizia, favorendo il contrasto del lavoro nero ed irregolare e valorizzando contestualmente il ruolo degli Enti bilaterali quali interlocutori privilegiati di enti ed istituzioni nella predisposizione ed adozione di iniziative e misure volte a favorire la competitività delle imprese e la tutela, la sicurezza e la qualificazione professionale dei lavoratori del comparto; e fermo restando l'autonomia e le distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, le parti sono impegnate a promuovere un sistema di relazioni, in funzione di una strategia di riqualificazione e sviluppo del comparto produttivo edilizio, nei termini seguenti:





- a)** Definizioni di enti bilaterali unici (Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, Centro Formazione Maestranze Edili, Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro) di gestione di tutti i Contratti stipulati tra le Organizzazioni Imprenditoriali dell'Edilizia in provincia di Venezia, mutuando i criteri operativi, in quanto compatibili ed estensibili, dell'allegato Q) punto B) del vigente c.c.n.l. 19.04.2010;
- b)** Iniziativa congiunta delle parti sociali, che si riconoscono negli enti bilaterali unici di cui al precedente punto a), nei confronti della Pubblica Amministrazione e altre Stazioni Appaltanti, sollecitando anche intese trilaterali, con l'obiettivo di favorire la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia della spesa pubblica, contestualmente alla positiva ricaduta della stessa rispetto ai fattori della produzione edilizia in provincia di Venezia, e anche attraverso l'utilizzo dei dati di appalti e subappalti che saranno messi a disposizione delle Parti, i quali saranno analizzati attraverso la Consulta provinciale.

PARTE PRIMA REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI

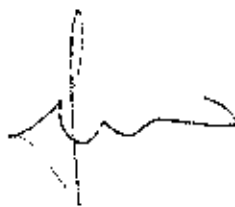
Art.1 Categorie e Qualifiche

Le esemplificazioni di cui all'art.77 del c.c.n.l. 19 aprile 2010 e successive modificazioni, sono integrate dalle seguenti:

Operai IV Livello

- Operatore di centrale: addetto, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, al funzionamento delle centrali betonaggio, con l'incarico di controllare il regolare afflusso dei materiali, di curare le operazioni di dosatura e pesatura in conformita' alle istruzioni ricevute, di pianificare la manutenzione preventiva e la normale revisione dell'impianto segnalando le eventuali anomalie funzionali, alla compilazione dei documenti di trasporto, al mantenimento di contatti con clienti per l'esecuzione delle consegne; addetto al controllo quantitativo e qualitativo in entrata ed uscita delle materie prime ed al loro rifornimento. Addetto all'occorrenza anche a mansioni di autista di autobetoniera, pompista, palista nonche' alla ordinaria manutenzione dell'impianto;



Operai specializzati

– *Sabbiatore*: colui che esegue lavori con getti d'aria ad alta pressione di sabbie silicee o di altri materiali abrasivi;

Operai qualificati

– *Spondino guida*: colui che esegue il tracciato con bolla e squadra e compie il lavoro come da disegno.

Operai comuni

– *spondino*: l'operaio che esegue lavori di scavo per i quali occorre attenersi al tracciato ed al filo di piombo nonché la profilatura di scarpata, cunette stradali, la sbadacchiatura (e non armamento) degli scavi ed il livellamento del terreno secondo la picchettatura;

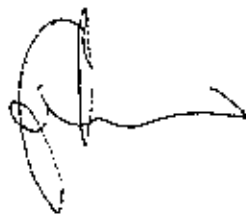
– *operaio che esegue i lavori di escavo*, sia all'asciutto che con zattere a cucchialone, dei rii interni e di circonvallazione della città di Venezia, limitatamente per questi ultimi ai tratti che lambiscono l'abitato (sempre che siano delle sbocature) nonché lavori di escavo nelle cavane e sbocature delle isole ospedaliere;

– *operaio addetto al trasporto* del materiale derivante dai lavori di escavo di cui al punto precedente.

Art. 2 Orario di lavoro

Con riferimento all'art.5 lett. A) 3° comma del c.c.n.l. 19.04.2010 e salvo restando quanto previsto dai successivi commi 7° e 8° della stessa lett. A), l'orario normale contrattuale di lavoro per tutti gli operai di produzione è fissato in 8 ore al giorno da lunedì a venerdì, pari a 40 ore settimanali, per tutti i mesi dell'anno, fermo restando quanto previsto dalla lett. B) del citato art.5 del c.c.n.l. vigente per il godimento dei riposi annui.

Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia valgono le norme di cui all'art.6 del c.c.n.l., tuttavia agli autisti di autobetoniere o di autobetonpompe, ferma restando la disciplina di cui ai commi precedenti, è corrisposta, in aggiunta al trattamento economico spettante, una maggiorazione del **12%** per le ore ordinarie lavorate oltre le quaranta e fino alle quarantotto settimanali.



Tale maggiorazione è da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art.24 del c.c.n.l. 19.04.2010 fermo restando il computo su tali

Tale maggiorazione è da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art.24 del c.c.n.l. 19.04.2010 fermo restando il computo su tali ore di lavoro ordinario delle percentuali di accantonamento alla Cassa Edile di cui all'art.18 del c.c.n.l.

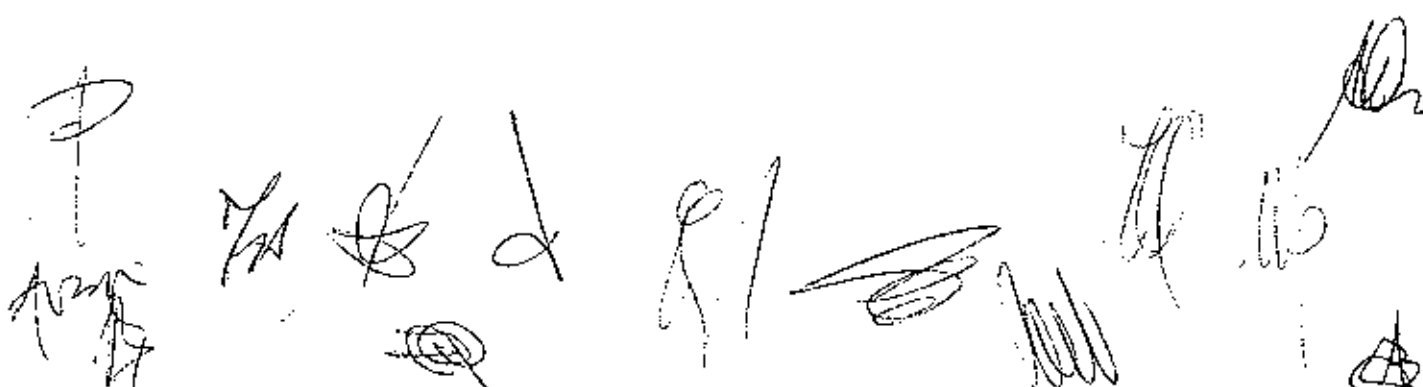
La predetta maggiorazione è esclusa dalla base di calcolo delle percentuali di accantonamento alla Cassa Edile in quanto nella determinazione della sua misura né è stato tenuto conto.

Le ore di lavoro eventualmente prestate, nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni di legge, oltre gli orari normali come sopra fissati sono compensate con le maggiorazioni relative per lavoro straordinario di cui all'art.19 del c.c.n.l.

Per quanto riguarda l'orario di lavoro da effettuare nel periodo estivo in tutto il litorale della provincia di Venezia - soggetto alle limitazioni di orario delle attività edilizie fissate dalle ordinanze dei sindaci dei relativi comuni, le Parti convengono:

a) di attivare congiuntamente ogni opportuna iniziativa nei confronti dei sindaci per assicurare che la legittima finalità di tutela della tranquillità dei villeggianti non vada a pregiudizio dell'ordinato svolgimento dell'attività edilizia, attesa l'altrettanto essenziale esigenza di salvaguardare attività e occupazione delle imprese edili locali e di quelle che ruotano intorno al comparto delle costruzioni;

b) di istituire un'apposita commissione bilaterale che valuti i necessari adattamenti della disciplina contrattuale dell'orario di lavoro alla specificità della situazione nel litorale, nonché della eventuale tematica della reperibilità su tutto il territorio provinciale.





Art. 3 **Sospensioni e riduzioni di orario**

Nei casi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro previsti dalle norme di legge in materia di integrazione guadagni, le imprese sono tenute all'integrale applicazione dell'art.9 del vigente c.c.n.l. 19.04.2010.

In caso peraltro di tardiva presentazione delle domande le imprese, qualora da tale inadempienza ad esse imputabile sia derivata la perdita totale o parziale dell'integrazione salariale, sono tenute al pagamento agli operai aventi diritto del corrispondente trattamento.

Art. 4 **Indennità territoriale di settore**

A decorrere dal **01.01.2011** l'indennità territoriale di settore da corrispondere agli operai a norma della dichiarazione comune sull'EET prevista nell'allegato 15 del c.c.n.l. 19.04.2010 è stabilita in cifra fissa nelle seguenti misure orarie:

dal 01.01.2011

Operaio IV° livello	€1,60
Operaio specializzato	€1,50
Operaio qualificato	€1,35
Operaio comune	€1,17
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed Inservienti (vedi art.6 c.c.n.l.)	€1,04
Custodi, portinai e guardiani con alloggio (art.6 c.c.n.l.)	€0,92

Art. 5 **Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.)**

Le parti territoriali concordano che, l'elemento variabile della retribuzione (EVR) stabilito dal c.c.n.l del 19.04.2010 all'art.38 lettera f) e all'art.12 e






all'art.46, quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nella provincia, che non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, compreso il trattamento di fine rapporto, venga disciplinato nella seguente maniera: fermi restando gli indicatori previsti dal c.c.n.l. del 19.04.2010 è individuato in sede territoriale, quale quinto indicatore, il Rapporto tra i contributi versati e i contributi dovuti alla Cassa Edile di Venezia.

Le parti dal 01 marzo 2012 individuano nei valori orari e nella misura complessiva massima delle due tabelle sotto riportate le possibili erogazioni dell'EVR relativamente per l'anno 2012 tab.a) e per l'anno 2013 tab b.).

TABELLA a) anno 2012

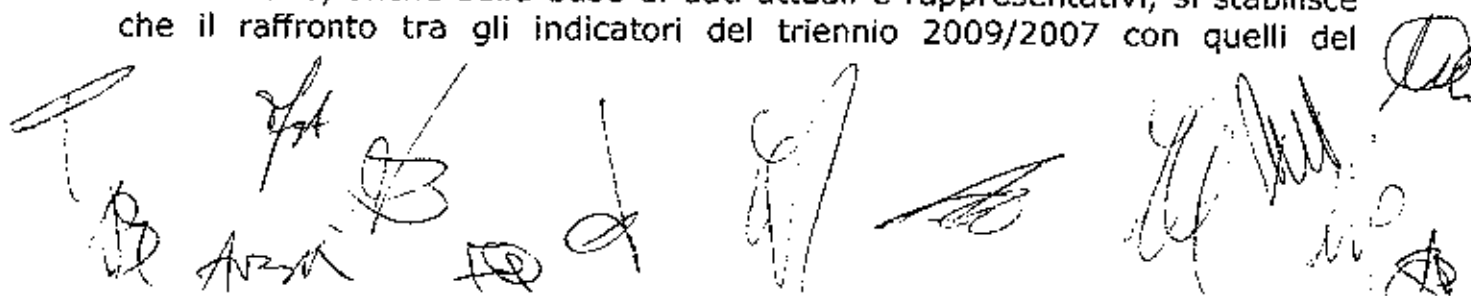
dal 01.03.2012 e fino al 31.12.2012 fino a tetto max. 1584 ore	
operaio comune	€ 0,12 val. lordo x ora
operaio qualificato	€ 0,14 val. lordo x ora
operaio specializzato	€ 0,16 val. lordo x ora
operaio IV° livello	€ 0,17 val. lordo x ora

TABELLA b) anno 2013

dal 01.01.2013 e fino al 31.12.2013 fino a tetto max. 1936 ore	
operaio comune	€ 0,12 val. lordo x ora
operaio qualificato	€ 0,14 val. lordo x ora
operaio specializzato	€ 0,16 val. lordo x ora
operaio IV° livello	€ 0,17 val. lordo x ora

Il calcolo dell'EVR complessivo, fino al raggiungimento del tetto massimo individuato per anno, verra' effettuato sulla base delle sole ore ordinarie effettuate, quindi con l'esclusione di tutte le altre possibili voci.

Allo scopo di correlare l'EVR all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio, anche sulla base di dati attuali e rappresentativi, si stabilisce che il raffronto tra gli indicatori del triennio 2009/2007 con quelli del





precedente triennio 2008/2006, sia attuato valorizzando incidenze ponderali degli indicatori riscontrati, che permettano un 'erogazione dell' E.V.R.

L'incidenza ponderale dei singoli parametri per i due anni è individuata nelle seguenti percentuali, salvo successiva modifica:

- 1) Numero iscritti in Cassa Edile (20%)
- 2) Monte salari denunciato in Cassa Edile (20%)
- 3) Ore denunciate in Cassa Edile (20%)
- 4) Valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato a livello provinciale dall'Istat (20%)
- 5) Rapporto tra i contributi versati e i contributi dovuti alla Cassa Edile di Venezia (20%)

Le parti effettueranno una valutazione sull'andamento dei cinque parametri e dei conseguenti pesi ponderali, in un apposito incontro entro il termine di ognuno dei due anni (2012 e 2013), e nel caso in cui l'importo dell'EVR debba essere erogato stabiliscono che questo avvenga con la busta paga del mese di dicembre 2012 per l'anno 2012 e con la busta paga di dicembre 2013 per l'anno 2013.

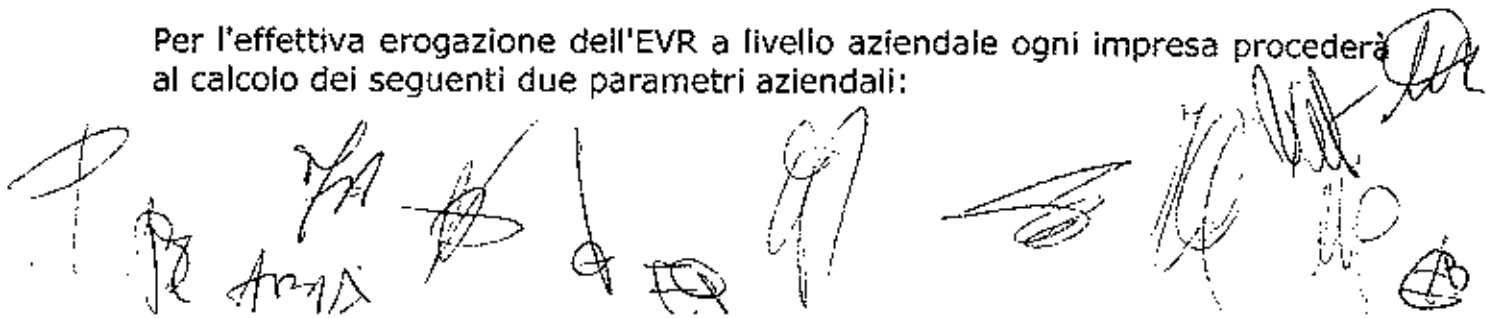
L'erogazione dell'EVR, determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza.

Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

Qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'Evr sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'EVR fissato, nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti parametri risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell'ipotesi di un numero superiore a due parametri pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR fissato.

Per l'effettiva erogazione dell'EVR a livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:





- ore denunciate in Cassa Edile;
- volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale, qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo l'azienda erogherà l'EVR esclusivamente nella misura del 30%, nel caso i parametri risultino negativi nulla è dovuto.

A tal proposito vengono individuati degli automatismi vincolanti di confronto con le aziende che chiederanno la riduzione del pagamento dell'EVR se uno o entrambi i parametri aziendali dovesse risultare negativo nel confronto triennale, individuando modalità operative che subordinino tale minor erogazione ad una attività di verifica e controllo di carattere sindacale

Operativamente l'impresa dovrà rendere una autodichiarazione predisposta su un modulo tipo individuato dalle Parti e parte integrante del c.c.p.l. (in allegato).

Il modulo tipo dell'autodichiarazione a cura dell'azienda deve prevedere almeno due allegati:

- ore denunciate Cassa Edile;
- volume d'affari IVA così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa.

La verifica si potrà fare se allegata alla richiesta ci sarà la documentazione prevista.

Saranno due le autodichiarazioni con allegati che dovrà compilare l'azienda, una per l'ANCE di Venezia ed una per la C.E.M.A. di Venezia; se una delle due risultasse mancante, l'autodichiarazione non potrà considerarsi valida e quindi l'EVR sarà erogato nella sua interezza.

L'ANCE di Venezia informerà tempestivamente e comunque entro dieci giorni dal ricevimento dell'autodichiarazione, laddove sono presenti le RSA o le RSU unitamente alle OO.SS. di categoria della provincia di Venezia.





A tal proposito la richiesta di verifica sindacale all'ANCE di Venezia andrà effettuata per scritto singolarmente e/o congiuntamente dalla FeNEAL, Filca, Fillea di Venezia.

Per le imprese di nuova costituzione ovvero se un'azienda non è mai esistita nel territorio veneziano o proviene da un territorio diverso e si iscrive per la prima volta alla C.E.M.A. di Venezia, l'EVR va applicato nella sua interezza per tutto il primo anno e successivamente fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, la valutazione dei parametri aziendali sarà effettuata anno su anno e biennio su biennio.

Si precisa che ai nuovi assunti sarà erogato l'EVR pro-quota calcolandolo dalla data di assunzione e fino al termine dell'anno di riferimento, così come per gli operai che dovessero essere dimessi e/o licenziati l'EVR verrà conteggiato fino al momento dell'effettiva presenza. Per i lavoratori a part-time il calcolo avverrà sempre sulla base delle ore effettive di lavoro.

Art. 6 Mensa

A) Le imprese provvederanno affinché nei cantieri in relazione alla loro durata, alle caratteristiche delle opere da eseguire, alla consistenza delle maestranze ivi occupate sia assicurata alle proprie maestranze, e sempre che la maggioranza delle stesse si impegni ad usufruire in via continuativa, la messa a disposizione del "pasto caldo" presso esercizi pubblici quali mense, trattorie, bar o ristoranti.

La fornitura del pasto dovrà comporsi di un primo, di un secondo con contorno, pane e bevande.

Tale servizio potrà essere attuato anche attraverso il ricorso a centri di cottura interaziendali esistenti nell'area gestiti da privati o da enti pubblici ovvero da imprese di ristorazione specializzate nella fornitura di pasti in contenitori, e sempre che da parte delle ditte fornitrici sussista la disponibilità di provvedervi a normali condizioni di costo.

Dal **1° marzo 2012** il costo massimo a carico azienda per ogni pasto consumato è di **€ 12,00** per tutti i cantieri localizzati nel territorio della provincia di Venezia.





In adesione alle linee guida dettate dalla Regione Veneto per l'attuazione dell'art.15 della legge quadro n.125/2001 che impone il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative comportanti un elevato rischio di infortuni sul lavoro, le convenzioni escluderanno la fornitura di bevande alcoliche e superalcoliche.

Ove la regolamentazione più sopra stabilita non abbia la possibilità di trovare puntuale e integrale applicazione della maggioranza degli operai, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva pari a **€ 5,29** sempre a partire dal **1° marzo 2012**.

Su tale importo non vanno computate le percentuali di cui all'art.18 del c.c.n.l. 19.04.2010 essendosene tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità e pertanto ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità e di preavviso, ferma restando la disciplina prevista dagli accordi interconfederali in materia, l'indennità sostitutiva di mensa verrà depurata dell'aliquota (8,50%) per ferie.

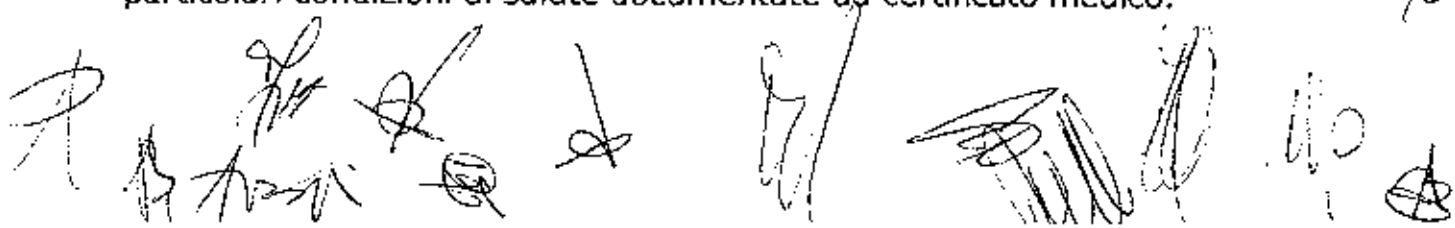
Per i giorni di prestazione lavorativa inferiore a quattro ore, l'indennità sostitutiva compete in misura pari a 1/8 della misura giornaliera per ogni ora di lavoro normale effettivamente prestata.

Lo stesso criterio di ragguaglio ad ora è adottato per il computo ai fini dell'indennità di fine rapporto e di preavviso.

Il concorso dell'impresa al costo del pasto così come regolato alle lett. A del presente articolo verrà mantenuto inalterato nell'importo giornaliero prefissato anche nell'ipotesi di prestazione lavorativa giornaliera ridotta a non meno di quattro ore.

Dovrà in ogni caso trattarsi di situazioni eccezionali, esclusivamente dovute a soste o permessi o scioperi.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio attuato in una delle forme di cui alle lett. A) del presente articolo, salvo il caso di operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere, delle mansioni svolte e delle particolari condizioni di salute documentate da certificato medico.





Nei confronti dei lavoratori in trasferta, in luogo della presente disciplina, trova applicazione la specifica normativa fissata dall'art.12 del presente c.c.p.l.

Nota a verbale: in relazione agli istituti della mensa e della trasferta, quest'ultima entro l'ambito dell'automatismo, le parti richiamano le statuizioni della sentenza della Corte Costituzionale 14-28 aprile 1994 n.164, che riconosce all'autonomia collettiva il potere di stabilire limiti e valori convenzionali del servizio di mensa e della eventuale indennità sostitutiva, a qualsiasi effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro.

Art. 7

Dotazioni di lavoro e sicurezza

Le imprese mettono a disposizione degli operai le dotazioni individuali e gli attrezzi da lavoro occorrenti per l'espletamento degli incarichi nell'ambito delle mansioni agli stessi assegnate e previsti dalle disposizioni di legge.

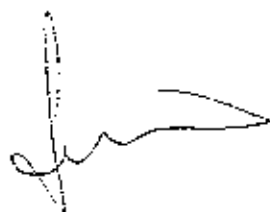
Le parti si danno atto che quello della fornitura è principio che attiene direttamente alle imprese sia per quanto riguarda le scarpe da lavoro, sia per quanto riguarda le tute ovvero le giacche ed i pantaloni.

Rimane fermo il requisito per le imprese che dovranno richiedere il rimborso alla Cassa edile di Venezia per la dotazione consegnata all'atto dell'assunzione, che riguarderà i lavoratori con almeno tre mesi di anzianità di servizio nell'azienda.

Le Parti convengono che il materiale sia fornito di norma il 31 marzo di ciascun anno, a tutti gli operai in forza a quella data che siano in possesso del predetto requisito, ovvero al momento della maturazione del requisito medesimo, se carente alla data del 31 marzo.

Con procedure che le Parti hanno già fissato attraverso le date e tempi definiti dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e Provincia, nei confronti delle imprese che presenteranno alla Cassa stessa, le attestazioni dell'acquisto attuato (tre tute o, in luogo di queste, tre giacche e tre paia di calzoncini, nonché un paio di calzature) e la firma di riscontro dell'operaio al quale il materiale è stato fornito, la Cassa Edile, ammetterà in deduzione dalle contribuzioni e dagli accantonamenti alla stessa





mensilmente dovuti un importo pari a **€ 80,00** per fornitura unitaria effettuata, limitatamente ai casi in cui l'operaio beneficiario risulti registrato alla Cassa Edile di M. e A. di Venezia e Provincia con almeno 1800 ore nell'anno Cassa Edile pregresso (1 aprile-31 marzo), ovvero 900 ore nel semestre pregresso (1 settembre -31 marzo) se iscritto da meno di 12 mesi, ovvero 450 ore nel trimestre pregresso (1 gennaio-31 marzo), se iscritto da meno di 6 mesi.

A tali effetti, alle ore di lavoro ordinario sono assimilate le ore di assenza per malattia, infortunio, nei limiti contrattuali della conservazione obbligatoria del posto; le ore di permesso retribuito o di assemblea retribuita, le ore di assenza per ferie maturate e godute, le ore retribuite per le festività infrasettimanali, le ore di sospensione o riduzione del lavoro con intervento della C.I.G.

Il requisito per accedere alla deduzione dalle contribuzioni e dagli accantonamenti può venire determinato anche attraverso la cumulazione delle ore Cassa Edile registrate presso Casse edili di province limitrofe appartenenti al sistema nazionale delle Casse Edili previste dal c.c.n.l. 19 aprile 2010, qualora anche in tali Casse viga o venga instaurato il principio solidaristico della reciprocità al riguardo.

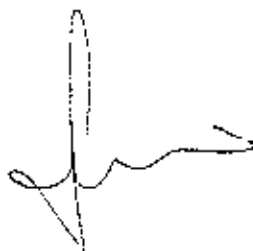
Come norma comportamentale, il dipendente, all'atto di ricevere la nuova dotazione, dovrà, se richiesto in tal senso, restituire la precedente. Si conviene che, l'eventuale fornitura alternativa alla scarpa antinfortunistica normali, di una fornitura di scarpe da lavoro ortopediche, sempre in presenza di prescrizione medica che ne attesti la necessità del lavoratore, siano rendicontate a parte nel capitolo di spesa "Assistenze" della cassa edile sotto voce "protesi ortopediche".

Art. 8 Appalti e subappalti

Le Parti ribadiscono l'impegno ad operare per una corretta integrale applicazione degli art.14 del c.c.n.l. 19.04.2010 che si intende qui riportato integralmente.

Si ribadisce che le imprese appaltanti e subappaltanti una qualsiasi delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del c.c.n.l.





19.04.2010 sono tenute alla comunicazione di cui alla lett. b) 2°, 3°, 4° e 5° comma del precitato art.14, oltre alla comunicazione di eventuali distacchi di operai, uniformandosi agli allegati fac-simili.

La comunicazione di cui sopra, nel caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici e subappaltatrici iscritte presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e Provincia va data - 15 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima del loro inizio ai dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie oppure, in mancanza di questi, alla Fe.N.E.A.L., F.I.L.C.A., F.I.L.L.E.A., provinciali per il tramite dell'Associazione Costruttori Edili ed Affini di Venezia e Provincia e utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e Provincia.

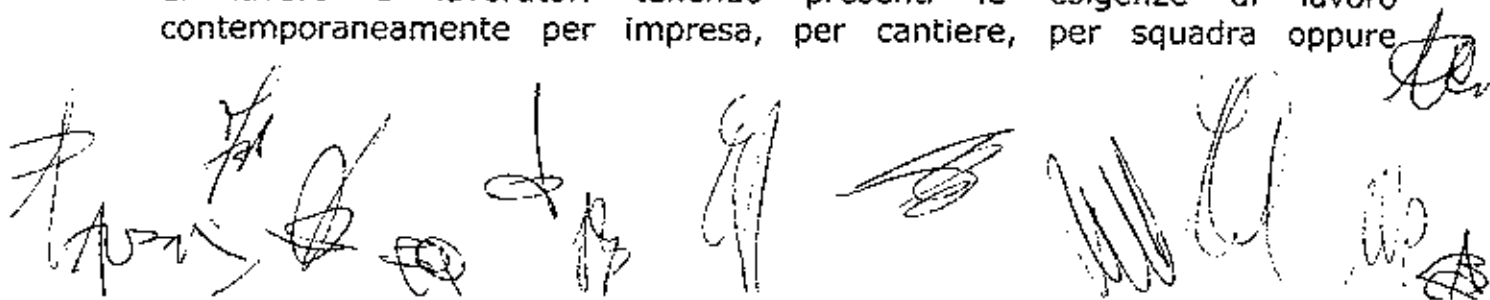
Nel caso i lavori, rientranti nella sfera di applicazione del vigente c.c.n.l. 19.04.2010, fossero affidati ad imprese appaltatrici o subappaltatrici non ancora iscritte alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e Provincia, la comunicazione di cui al comma precedente dovrà essere data 15 giorni prima dell'inizio dei lavori o contestualmente alla stipulazione del contratto di appalto o di subappalto se più prossima al loro inizio.

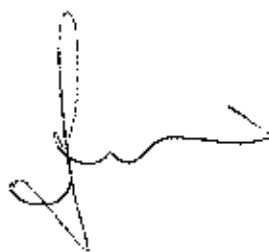
Le Parti stipulanti si impegnano, nei casi in cui dovessero sorgere difficoltà sull'interpretazione e/o sull'applicazione della normativa di legge e/o di contratto e prima di qualsiasi altra autonoma iniziativa, a consultarsi reciprocamente al fine di rimuovere congiuntamente gli eventuali motivi di controversia.

Art. 9 **Ferie**

Le ferie per ogni anno lavorativo sono stabilite in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione) escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3 dell'art.17 del c.c.n.l. 19.04.2010, e dovranno di norma essere usufruite entro l'anno di maturazione.

Premesso che l'epoca delle ferie sarà stabilita di comune accordo fra datore di lavoro e lavoratori tenendo presenti le esigenze di lavoro contemporaneamente per impresa, per cantiere, per squadra oppure





individualmente, si conviene che il godimento effettivo delle ferie spettanti agli operai aventi diritto sia così regolamentato:

- 1) 2 o 3 settimane consecutive di ferie collettive nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto e da convenirsi entro il 31 maggio di ogni anno.

In caso di mancato accordo il godimento delle ferie collettive dovrà aver luogo nella settimana in cui cade il ferragosto ed in quella precedente;

- 2) una settimana in concomitanza con le festività Natalizie.

Qualora le parti convengano di limitare a due settimane consecutive il godimento delle ferie estive, la settimana di ferie restante potrà essere goduta dall'operaio in qualsiasi altro periodo dell'anno con preavviso all'impresa di almeno 15 giorni; nell'ipotesi che detta settimana si intenda usufruirla a giorni frazionati (5 giorni equivalgono ad una settimana) il preavviso potrà essere ridotto a due giorni.

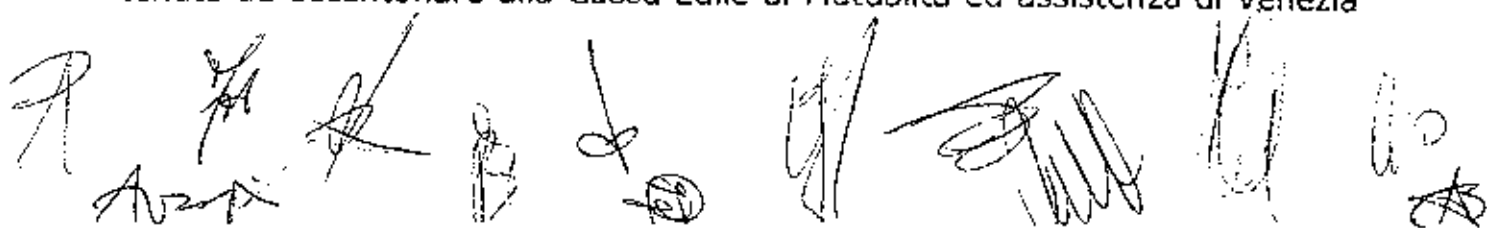
Resta inteso che ogni operaio dovrà comunque usufruire di un periodo minimo di due settimane, se maturate, entro l'anno di riferimento e comunque da godere tutte le ferie residue entro il giugno dell'anno successivo.

Si fa presente che nella esposizione nel cedolino paga, vista la diversa natura delle due voci, le ferie non devono essere sommate alle ore di riduzione di orario.

In caso di ferie per imprese, per cantiere o per squadra, l'operaio che non ha maturato l'anzianità sufficiente presso l'impresa è dispensato dal prestare l'attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive - fermo restando che per il trattamento economico delle ferie valgono le norme di cui all'art.18 del c.c.n.l. 19.04.2010.

In occasione del godimento delle ferie, purché definite in periodi settimanali o plurisettimanali secondo il disposto del presente articolo, è corrisposta a ciascun operaio in ferie con almeno sei mesi di attività presso l'impresa e per ogni settimana di ferie goduta, una somma non frazionabile di **€ 250,00**.

L'importo predetto sarà dedotto dall'ammontare complessivo che l'impresa è tenuta ad accantonare alla Cassa Edile di Mutualità ed assistenza di Venezia



e provincia in applicazione dell'art.18 del c.c.n.l. 19.04.2010 secondo le procedure in atto per i riposi annui e definite alla lett. B) dell'art.5 del vigente c.c.n.l.

Nell'ipotesi in cui l'accantonamento complessivo alla Cassa edile di cui all'art.18 del vigente c.c.n.l. e i relativi contributi del periodo mensile in cui si verifica il godimento delle ferie non fossero di ammontare sufficiente per il totale assorbimento dell'importo corrisposto a ciascun operaio, l'impresa dovrà procedere al recupero del residuo per il tramite della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e Provincia, comunicando la propria posizione entro e non oltre il termine fissato dal regolamento della Cassa per la presentazione della denuncia mensile per i versamenti al predetto Ente e relativa al periodo in cui si è verificato il godimento delle ferie.

Nota a verbale: tra i giorni festivi da escludersi dal computo va considerata nel Comune di Venezia il 21 novembre (festa della Madonna della Salute) che in forza dell'accordo provinciale 23.10.1979 sostituisce la festività del Santo Patrono (San Marco) coincidente per Venezia con la festività nazionale del 25 aprile.

Art.10

Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia. Modalità di attuazione

Ai sensi dell'art.18 del c.c.n.l. 19.04.2010 il trattamento economico spettante agli operai per i titoli indicati nell'articolo medesimo (ferie, gratifica natalizia) è assolto in provincia di Venezia attraverso l'accantonamento mensile presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e Provincia, secondo le modalità in vigore, della percentuale complessiva del 18,50% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell'art.24 del c.c.n.l. 19.04.2010 per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui all'art.17 punto 3) del citato c.c.n.l.

Il pagamento agli operai delle somme a loro spettanti e accantonate presso la cassa Edile deve essere effettuato secondo le norme in atto e di cui allo Statuto e al regolamento della Cassa medesima entro il:

- mese di giugno per le somme versate dai datori di lavoro ed efferenti il periodo 1° ottobre - 31 marzo di ciascun esercizio di Cassa Edile;

- mese di dicembre per le somme versate dai datori di lavoro e afferenti il periodo 1° aprile - 30 settembre di ciascun esercizio di Cassa Edile.

Il pagamento anticipato delle somme accantonate può aver luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa Edile secondo le norme del relativo Statuto e Regolamento.

La Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e Provincia è tenuta a trasmettere a ciascun operaio iscritto, all'atto delle previste liquidazioni, un estratto conto con l'indicazione degli importi per ferie, gratifica natalizia, a suo favore accantonati nel periodo considerato.

Qualsiasi reclamo sulla rispondenza delle somme come sopra accantonate e sulla mancata liquidazione in tutto o in parte delle somme medesime, deve essere presentato dagli operai alla Cassa Edile di M. A. di Venezia e Provincia, sotto la pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

Art. 11

Indennità per lavori speciali disagiati

Con riferimento all'art.20 - gruppo A) del c.c.n.l. 19.04.2010 sono considerati "lavori disagiati", oltre a quelli indicati nell'articolo predetto, i seguenti:

1) lavori di escavo all'asciutto dei rii interni e di circonvallazione della città di Venezia, limitatamente per questi ultimi ai tratti che lambiscono l'abitato (sempre che vi siano delle sboccature), nonché i lavori di escavo nelle cavane e nelle sboccature delle isole ospedaliere
_____ **23%;**

2) lavori per i quali l'operaio sia costretto, malgrado i mezzi protettivi forniti dall'impresa, a lavorare con i piedi dentro il getto calcestruzzo plastico
_____ **23%;**

3) lavori di manutenzione stradale per i quali l'operaio sia costretto, malgrado i mezzi protettivi forniti dall'impresa, alla manuale stenditura a caldo del conglomerato bituminoso a mezzo "rastrellina" limitatamente all'addetto all'attrezzo, ovvero allo spargimento dell'emulsione bituminosa nebulizzata a caldo sulle superfici da trattare a mezzo di spruzzatrici manuali limitatamente all'addetto allo spruzzo _____ **12%.**



- 4) All'operaio temporaneamente chiamato a svolgere le funzioni di coordinatore di cantiere di almeno 6 lavoratori, non dipendenti della stessa impresa, purchè lo stesso possa esibire la certificazione del C.F.M.E.A. di Venezia di avvenuta partecipazione o si iscriva entro i termini previsti nell'emanazione dei corsi presentando poi la certificazione del successivo conseguimento dell'attestato ai corsi di caposquadra _____ **5%**.
- 5) Lavori di risanamento _____ **12%**.

Agli operai che compiono il lavoro di cui sopra spettano le indennità percentuali a fianco indicate; esse vanno computate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del c.c.n.l. 19.04.2010.

Dette indennità saranno corrisposte nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.

Con riferimento all'art. 20 gruppo d) del c.c.n.l. 19.04.2010, al personale imbarcato su natanti che escono fuori porto verranno corrisposte le seguenti indennità:

- 1) lavori fuori porto **10%** da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del c.c.n.l. 19.04.2010 limitatamente alle ore trascorse fuori porto;
- 2) trasferimento natanti **10%** da computarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 24 del c.c.n.l. 19.04.2010 limitatamente al periodo di navigazione compreso tra l'uscita da un porto e l'entrata in un altro.

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili con le altre previste dall'art. 20 del c.c.n.l. 19.04.2010 fatta eccezione per quelle relative alla pioggia e neve.

La percentuale per ferie, gratifica natalizia, di cui all'art. 18 del c.c.n.l. 19.04.2010, non va computata per i lavori disagiati previsti dal presente articolo (indennità di Portomarghera compresa) in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità se ne è già tenuto conto e pertanto qualora dette indennità dovessero avere un carattere continuativo tale da doverle tenere presenti ai fini della determinazione dell'indennità di preavviso, esse dovranno, per le considerazioni più sopra evidenziate, venire depurate dell'aliquota (8,50%) per ferie, prima di procedere al loro inserimento tra gli elementi della



retribuzione oraria ai fini del calcolo dell'indennità di cui all'art.33 del vigente c.c.n.l.

Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio non considerate nel presente articolo, la questione, come previsto dal quartultimo comma e seguenti dell'art.20 del vigente c.c.n.l., dovrà essere segnalata alle Organizzazioni territoriali per il deferimento alle Associazioni nazionali contraenti che decideranno sull'eventuale integrazione della disciplina nazionale.

Art. 12 **Regolamentazione della Trasferta** **all'interno della Regione Veneto**

Nel riconfermare la valenza assunta dalla "Trasferta veneta", nelle modalità previste nel precedente contratto provinciale e successive modifiche ovvero le specifiche attuative, attivata a decorrere dal 1° ottobre 2010, quale iniziativa che favorisce l'efficienza e la semplificazione delle procedure per la gestione del comparto delle costruzioni del Veneto nonché il ruolo strategico che la bilateralità può ricoprire al fine di contrastare il lavoro irregolare, le parti, nell'intento di consolidarne la regolamentazione ritengono necessario che la commissione tecnica, quale prevista al punto 5) dell'Accordo interprovinciale del 20/5/2008 svolga con continuità un'attività di monitoraggio, per la verifica e successiva messa a disposizione delle parti promotrici, degli indicatori forniti dal server regionale circa la movimentazione del personale tra le Casse aderenti e gli effetti economici che ne sono derivati per le stesse Casse; quanto sopra al fine dell'individuazione delle indispensabili quanto necessarie misure compensative nonché degli ulteriori interventi integrativi che emergano come opportuni per facilitare l'applicazione della predetta regolamentazione evitando possibili criticità in capo al territorio provinciale, nell'ottica di salvaguardare e potenziare tale pratica.

Indennità di trasferta

Dal 1 marzo 2012



A): Entro otto Km. dal Comune di assunzione o di definitivo trasferimento.

Con riferimento al 1° comma dell'art. 21 lettera A) del c.c.n.l. 19.04.2010, si conviene che all'operaio in servizio o comandato a presentare la propria opera in località diversa da quella da dove la presta normalmente con la nota variante relativa al Comune di Venezia, le maggiori spese di trasporto da questi incontrate, e le eventuali spese di vitto o di mensa se relative a cantieri siti al di fuori del territorio del comune di assunzione o di definitivo trasferimento, verranno rimborsate per la loro totalità a piè di lista così come prevedono le recenti disposizioni in materia di armonizzazione degli imponibili fiscali e contributivi (Decreto Legislativo 2 settembre 1997 n.314) su presentazione di idonea documentazione.

Qualora tale comando fosse basato sulla presunzione di un distacco tanto prolungato da giustificare un contenimento della spesa di viaggio attraverso il ricorso alla soluzione dell'abbonamento (settimanale, quindicinale o mensile) quest'ultimo, in relazione al presupposto, è ritenuto documento idoneo al fine di un suo rimborso a piè di lista.

Non sarà riconosciuto alcun rimborso relativamente alle spese di trasporto agli operai che fruiscono, dall'abitazione al posto di lavoro e viceversa, dei mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dell'impresa.

B): oltre otto Km. dal Comune di assunzione o di effettivo trasferimento.

Con riferimento al 2° comma dell'art. 21 lettera A) del c.c.n.l. 19.04.2010, si conviene che il trattamento di trasferta venga assicurato soltanto agli operai in servizio comandati a prestare la propria opera in cantieri diversi da quello per il quale sono stati assunti o definitivamente trasferiti perché situati oltre una fascia di 8 Km. dal confine territoriale del predetto Comune di assunzione o di definitivo trasferimento ma entro una fascia di 20 Km. dal confine territoriale della provincia di Venezia.

All'operaio in trasferta verrà riconosciuta la somministrazione del vitto, con onere a totale carico dell'impresa, nella forma eventualmente convenzionata e in atto nel cantiere di comando.





Qualora nel cantiere non sia presente tale servizio, il rimborso della relativa spesa verrà riconosciuto, su presentazione di idonea documentazione, a piè di lista, a normali condizioni di costo per un pasto costituito da un primo piatto, un secondo piatto con contorno, pane e bevande.

All'operaio in trasferta spetterà altresì il rimborso giornaliero di trasferta per il quale - in relazione alle vigenti disposizioni di cui al citato D. lgs. n.314/97 - è da ritenersi che egli sia esentato dal presentare la relativa documentazione di dettaglio.

Tale rimborso giornaliero è fissato in **€.17,00, €.27,00 e €.31,00**, qualora il tempo per recarsi dal luogo di assunzione o di definitivo trasferimento al posto di lavoro - e che sottende una prevedibile maggiore incidenza di spese conseguenti - dovesse richiedere, rispettivamente, entro mezz'ora, entro un'ora o oltre un'ora.

Tali tempi sono valutati con riferimento al tempo impiegabile in condizioni normali con un'autovettura di 1000 c.c.

Qualora l'operaio in trasferta si avvalga di un mezzo messo a disposizione dell'impresa per raggiungere il luogo di lavoro, il rimborso giornaliero di trasferta - fermo restando il diritto al vitto, come sopra definito - è quantificato in **€.8,50, €.14,50 e €.18,50**, in relazione alle fattispecie più sopra delineate.

Anche in questo caso l'orario di lavoro decorre dal momento di arrivo al cantiere di destinazione.

Nella medesima ipotesi, al lavoratore che conduce il mezzo messo a disposizione dall'azienda il rimborso giornaliero di trasferta è attribuito nella stessa misura fissata per l'operaio in trasferta che si reca sul luogo di lavoro con i propri mezzi: rispettivamente quindi **€.17,00, €.27,00 e €.31,00**.

Anche nei suoi confronti l'orario di lavoro decorre dal momento di arrivo al cantiere di destinazione.

Nei casi in cui il cantiere di comando sia posto al di là della fascia di 20 Km. oltre il limite territoriale della provincia di Venezia, le parti provvederanno direttamente alla definizione del trattamento onnicomprensivo di trasferta





che, nella sua globalità non potrà comunque attestarsi su valori inferiori a quelli fissati ai punti precedenti.

C): con pernottamento.

In caso di trasferta con pernottamento, si riconferma che, oltre al trattamento previsto dalla lettera B) verrà riconosciuta una diaria nella misura del **10%** della retribuzione oraria di cui al punto 3 dell'art.24 del c.c.n.l. 19 aprile 2010, per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

Gli operai in trasferta, compatibilmente con le esigenze organizzativo-funzionali del cantiere, potranno essere facoltizzati a consumare il pasto ricorrendo ad esercizi pubblici di ristorazione se posti nelle vicinanze del cantiere con rimborso delle spese sostenute sulla base di idonea documentazione.

Per quanto sopra esposto, nei casi di trasferta non spetta agli operai in trasferta la diaria di cui al 2° comma dell'art.21 lettera A) del c.c.n.l. 19.04.2010.

Il trattamento di trasferta non è dovuto nel caso che il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

Art. 13
Anzianità Professionale Edile (A.P.E.)

Con riferimento all'art.29 del c.c.n.l. 19.04.2010 il contributo a carico dei datori di lavoro per la copertura degli oneri relativi è dovuto nella misura del 4,18% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del c.c.n.l. 19.04.2010 per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui all'art.17 punto 3) del c.c.n.l. 19.04.2010. La misura del contributo potrà essere eventualmente variata nel corso di validità del presente contratto in relazione all'andamento della gestione, ma mai con effetto retroattivo.





Detto contributo dovrà essere versato a cura dei datori di lavoro nei termini previsti dall'art.19 del presente c.c.p.l. alla Cassa Edile di M. A. di Venezia e Provincia alla quale sono affidati in gestione speciale tutti i compiti previsti dal paragrafo 3° e seguenti del Regolamento di attuazione dell'art.29 del c.c.n.l. 19.04.2010, che costituisce l'allegato C) al contratto medesimo.

Nota a verbale: Allo scopo di verificare l'andamento di tale fondo ed eventualmente provvedere al suo equilibrio modificando la percentuale sulla massa salari ad hoc creata, le parti si riuniranno entro il mese di settembre 2012 per valutare azioni in tale direzione.

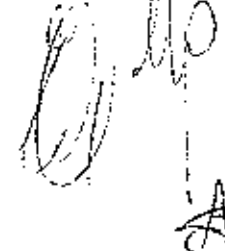
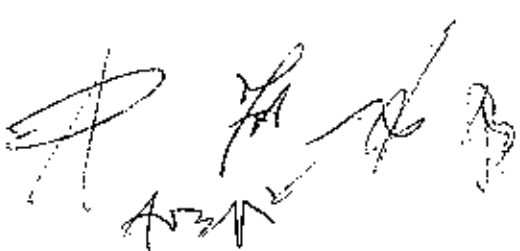
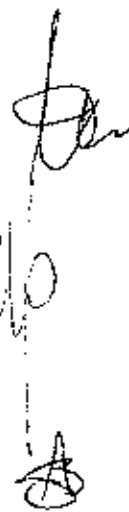
Art. 14

Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (C.P.T.)

Le parti si riconoscono in tutti i contenuti dell'Accordo del 14 ottobre 2011, da entrambe condiviso e sottoscritto, che ha dato luogo alla creazione del Coordinamento regionale dei CPT del Veneto: pertanto il Coordinamento regionale dei CPT del Veneto dovrà operare, senza alcun aggravio di costo economico per la struttura provinciale, quale organismo bilaterale tecnico deputato a promuovere l'omogeneizzazione dell'attività dei CPT territoriali in ambito regionale, allo scopo di promuovere e meglio coordinare progetti ed attività comuni, nella salvaguardia della autonomia territoriale veneziana e comunque garantendo il rispetto delle linee guida che saranno stabilite, a livello nazionale, dalla CNCPT e dalle parti sociali di riferimento della stessa CNCPT.

La Presidenza del Coordinamento Regionale avrà una durata biennale, la Presidenza di C.R. si avvarrà di un supporto tecnico.

Le parti si richiamano a quanto previsto nell'Allegato 12 dell'Accordo di rinnovo del c.c.n.l. 19.04.2010 che prevede l'istituzione di un RLST per provincia che, una volta designato dalle OO.SS. dovrà operare in coordinamento con il CPT, segnalando per tempo allo stesso CPT gli accessi nelle aziende dove non sono presenti rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali.





L'attività dell' RLST sarà finanziata dall'apposito accantonamento di fondi già costituito in Cassa Edile che, raccolti tramite contributo versato in Cassa Edile determinato a mezzo storno da percentuali già previste, senza quindi incrementare l'aliquota complessiva di contribuzione già dovuta dalle imprese alla Cassa Edile e confluiranno in apposito fondo indicato dalle OO. SS. Regionali di categoria.

Tra i progetti di cui dovrà farsi carico il Coordinamento regionale dei CPT del Veneto vi sarà la realizzazione in forma omogenea anche nel territorio di Venezia di un'anagrafe degli RLS eletti in azienda.

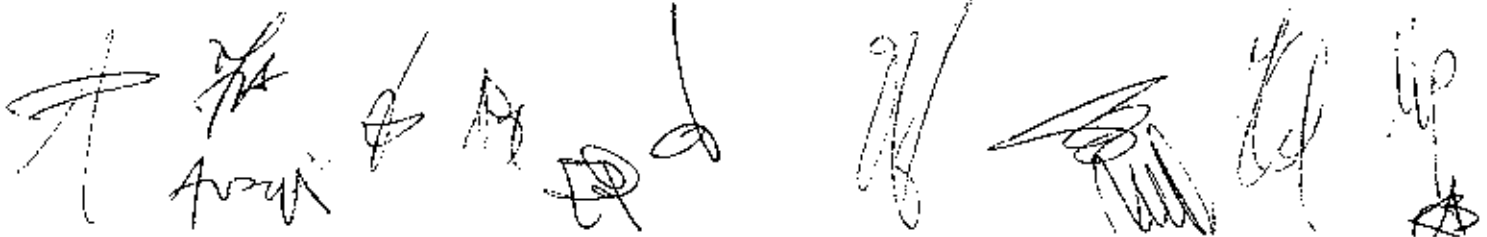
Le Parti riconfermano quindi l'importanza essenziale per il settore ed il rilievo assolutamente prioritario dei principi della sicurezza e dell'igiene del lavoro nei cantieri, del miglioramento delle condizioni ambientali dei cantieri stessi, nonché del puntuale rispetto della disciplina normativa e delle prescrizioni tecniche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

In tale quadro, le Parti stesse riconoscono nel Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di lavoro lo strumento fondamentale di attuazione nel territorio provinciale delle politiche della sicurezza e di svolgimento dell'attività di prevenzione, consulenza, formazione e informazione sulle tematiche della sicurezza per le maestranze, e per le imprese e per i preposti.

Allo scopo pertanto di rendere l'azione del Comitato stesso il più possibile efficace, tempestiva e capillare, le Parti confermano la propria volontà di consolidarne e rafforzarne l'attività agendo lungo le seguenti linee:

a) proseguire e portare a compimento il coordinamento con gli enti ed i soggetti istituzionalmente investiti di competenze nel campo della sicurezza sul lavoro, anche al fine di individuare protocolli comuni condivisi e reciprocamente riconosciuti in merito all'espletamento delle visite nei cantieri, così come stabilito nel "tavolo unico" per la vigilanza nei cantieri in provincia;

b) proseguire nell'attività di promozione e di divulgazione dell'azione del C.P.T., anche quale strumento di supporto delle stazioni appaltanti operanti in provincia, dando concreta attuazione ai protocolli d'intesa stipulati o in corso di stipulazione tra le parti sociali e le amministrazioni committenti delle province;



c) rendere il C.P.T. già costituito nella provincia l'organismo paritetico della sicurezza di riferimento nel settore edile per tutti i soggetti operanti nella stessa provincia, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana, cooperativistica delle imprese e costituire un coordinamento stabile tra i CPT provinciali veneti dell'industria delle costruzioni che operi per un interscambio delle pratiche e delle esperienze realizzate, allo scopo di rendere efficace ed omogenea l'attività corrente e per coltivare rapporti con le istituzioni provinciali e/o regionali

d) le parti, a conferma della condivisa volontà di estendere ed ampliare la capacità operativa del C.P.T. provinciale nel sistema di prevenzione e sicurezza in edilizia ed anche al fine di potenziare le professionalità che fanno capo allo stesso, concordano sulle successive caratteristiche dell'R.L.S.T.

Tale figura sarà individuata congiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali Provinciali di categoria e dovrà essere dotata di specifica e documentabile professionalità, competenza ed esperienza in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro.

Dopo il completamento di un qualificato percorso formativo predisposto dallo stesso C.P.T. e condiviso a livello provinciale dalle OO.SS. e Datoriali edili, verrà inserito come R.L.S.T. operante nella provincia di Venezia.

Tale tecnico assumerà le funzioni sopra evidenziate all'avvenuto conseguimento dell'idoneità.

A tale riguardo viene riconfermato il fondo creato a partire dal 01.10.2006 denominato "Fondo R.L.S.T." all'interno della "contribuzione cpt sicurezza e complementari" presso la cassa edile di Venezia che viene finanziato da un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura del **0,01%**.

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'integrazione ed il rafforzamento dell'operatività del C.P.T. non potrà avvenire e avere carattere strutturale e duraturo se allo stesso non saranno assicurate le risorse indispensabili a far fronte ai maggiori oneri che il nuovo assetto organizzativo e le nuove competenze e capacità necessariamente comporteranno.

Le parti si impegnano a definire entro il 30.09.2012 le modalità operative per l'avvio dell'RLST in provincia di Venezia.

La Cassa Edile di M.A. di Venezia e Provincia provvede con separata autonoma gestione:

- 1) a finanziare il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di cui all'art.89 del c.c.n.l. 19.04.2010 e all'art.14 del presente c.c.p.l. in modo da garantire un finanziamento adeguato e costante per il conseguimento degli scopi suoi propri;
- 2) a sostenere le spese per il diritto allo studio di cui all' art. 19 del presente c.c.p.l.;
- 3) a rimborsare alle imprese, in relazione agli adempimenti previsti dall'art.103 lett. a) e b) del c.c.n.l. 19.04.2010, gli oneri sopportati per la concessione dei permessi retribuiti ai dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie nonché ai lavoratori che siano membri degli Organi Direttivi delle Confederazioni Sindacali Provinciali della categoria.

Le misure e le modalità del rimborso sono stabilite dall'accordo collettivo provinciale 03.04.1987 e successive modificazioni;

- 4) a sostenere le ulteriori spese nell'interesse della categoria concordate tra le organizzazioni territoriali contraenti.

* * *

Alla copertura degli oneri sopra elencati si provvede, a decorrere dal **01.10.2010**, con un contributo a carico dei datori di lavoro complessivo pari allo **0,55%** (v. fondi specifici tab. art.19)

Il predetto contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art.24 del vigente c.c.n.l. e sul trattamento economico per le festività di cui all'art.17 punto 3) del vigente c.c.n.l. va versato mensilmente alla Cassa Edile di M. A. di Venezia e Provincia nei termini previsti dall'art.19 del presente c.c.p.l.

La misura del contributo del presente articolo potrà essere variata annualmente sulla base delle risultanze delle speciali e separate gestioni; in ogni caso le variazioni non potranno avere effetto retroattivo.

L'accantonamento del contributo previsto dal presente articolo dovrà essere effettuato presso la Cassa Edile di M. A. di Venezia e Provincia secondo le modalità previste per l'accantonamento di cui all'art.10 del presente c.c.p.l.

Art.15 Congruità



Le parti confermano che la piena operatività dei contenuti dell'Avviso Comune sulla Congruità sottoscritto in sede nazionale il 23 ottobre 2010 e delle sue successive attuazioni, modifiche e/o integrazioni, ai fini della verifica dell'incidenza del costo della manodopera per le singole categorie di lavori, rappresenta un passaggio fondamentale per la riqualificazione dell'intero settore delle costruzioni nella logica di una sua sempre maggiore trasparenza con contestuale marginalizzazione del lavoro irregolare.

Per quanto sopra si impegnano affinché tra le Casse Edili di riferimento del Veneto ci sia piena e convinta collaborazione all'attuazione della Delibera n.1/2011 del Comitato della Bilateralità che stabilisce le modalità e scadenze temporali per l'adozione, da parte delle stesse Casse Edili, delle procedure volte a permettere la comparazione dei costi minimi della manodopera che condurranno conclusivamente al rilascio di un DURC di "congruità".

In tal senso concordano sulla circostanza che si possa introdurre un'unica procedura informatica gestionale a livello regionale per attivare il c.d. "contatore di congruità" che metterà in condizione le singole Casse di svolgere la richiamata comparazione; questo anche in considerazione del fatto che, a seguito dell'attivazione della c.d. "Trasferta Veneta" è già disponibile ed utilizzato a livello regionale il modello di denuncia mensile che consente, per singola impresa, di elencare i cantieri attivi per ogni periodo di riferimento nonché di dettagliare le ore lavorate in ciascun cantiere dal singolo operaio, in conformità a quanto espressamente previsto dalla richiamata Delibera n.1/2011 del Comitato della Bilateralità.

Art. 16 Controversie

Per quanto concerne le procedure per la conciliazione delle controversie, si fa rinvio all'art.103 del c.c.n.l. 19.04.2010.

Art. 17 Scuola Edile, addestramento professionale mercato del lavoro-borsa lavoro





Il contributo a favore dell'Ente Scuola di cui all'art. 36 del c.c.n.l. 19.04.2010 è fissato con decorrenza dal 1° ottobre 2010 nella misura dello 0,55% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del c.c.n.l. predetto, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 punto 3) del c.c.n.l. medesimo.

La misura del contributo potrà essere eventualmente variata nel corso di validità del presente contratto in relazione all'andamento della gestione, tenuto conto delle nuove iniziative in corso di elaborazione, ma mai con effetto retroattivo.

Detto contributo deve essere versato mensilmente a cura dei datori di lavoro nei termini previsti dall'art. 19 del presente c.c.p.l. alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e provincia che provvederà al successivo trasferimento delle somme raccolte al Centro per la Formazione delle Maestranze Edili ed Affini di Venezia e Provincia.

* * *

In relazione all'obiettivo condiviso di garantire la qualificazione e l'aggiornamento professionale delle maestranze e, in generale, dei soggetti a diverso titolo impegnati nei cantieri, le Parti convengono di proseguire ed implementare l'attività del Centro Formazione Maestranze come polo della formazione edilizia nella provincia di Venezia.

Le Parti medesime valutano positivamente la recente esperienza che ha visto il centro formazione maestranze di Venezia operare quale capofila degli enti scuola delle altre province del veneto, accreditandosi come tale nei confronti della regione Veneto.

Le parti confermano l'avvenuta formalizzazione della creazione del Coordinamento regionale delle Scuole Edili del Veneto ribadendo le caratteristiche secondo le quali esso dovrà operare: il Coordinamento regionale delle Scuole Edili del Veneto non dovrà comportare alcun aggravio di costo economico per la struttura operante a livello provinciale, in quanto organismo bilaterale tecnico deputato a promuovere l'omogeneizzazione dell'attività delle Scuole Edili territoriali in ambito regionale, allo scopo di promuovere e meglio coordinare progetti ed attività comuni, nella





salvaguardia delle rispettive autonomie territoriali e comunque garantendo il rispetto delle linee guida che saranno stabilite a livello nazionale dal Formedil e dalle parti sociali di riferimento allo stesso Formedil.

La Presidenza del Coordinamento Regionale avrà una durata biennale, la Presidenza del C.R. si avvarrà di un supporto tecnico.

Il Coordinamento regionale si avvale della collaborazione del "consulente tecnico" già individuato dalle parti che dovrà agire a supporto del Coordinamento stesso con il compito di coordinare, progettare e sviluppare, con carattere di continuità, iniziative a valenza ultraprovinciale, assumendo la funzione di intermediario tecnico nei confronti della stessa Regione per conto dell'intero sistema delle Scuole del Veneto.

Tale figura in particolare predisporrà e seguirà, d'intesa con le Scuole, i progetti a valenza regionale o ultraprovinciale che possono "intercettare" finanziamenti, della Regione o dei fondi interprofessionali nazionali di formazione continua.

Nella sua veste di "tecnico", ove richiesto, potrà essere consultato ed invitato a partecipare al Tavolo politico di indirizzo del sistema della formazione Veneto.

I costi della sua attività saranno posti a carico del sistema delle Scuole sulla base delle intese già raggiunte tra le parti, comunque perseguendo l'obiettivo di non aggravare gli attuali costi di funzionamento delle singole Scuole considerato il particolare contesto storico che vede una significativa riduzione delle risorse a disposizione del complessivo sistema della bilateralità.

Le parti firmatarie del presente accordo, si impegnano alla "governance" della formazione a livello regionale nell'ambito delle regole previste dal c.c.n.l. di settore.

Le parti confermano di aderire pienamente al "Progetto Borsa Lavoro" promosso da ANCE e FeNEAL, FILCA, FILLEA Nazionale e alla costituzione dell'apposito portale Blen.it convenendo che qualsiasi iniziativa a livello regionale adottata in materia sarà in ogni caso raccordata con il progetto nazionale al fine di evitare duplicazioni di processi e costi gestionali.





Ciò premesso le parti convengono di avviare ,nei tempi e modalità già definiti dallo specifico accordo nazionale, la sperimentazione della Borsa lavoro, prevista dal CCNL all'art. 114 e definita " uno strumento individuato dalle parti per la valorizzazione piena dei lavoratori nel processo produttivo dell'edilizia, anche attraverso la formazione, nonché per contrastare il lavoro nero, il lavoro sommerso, il caporalato e l'intermediazione passiva della manodopera gestita dalla criminalità organizzata ".

Il CFMEA di Venezia collaborerà con le altre scuole edili alla creazione di un "database" a livello regionale, realizzato attraverso un apposito sistema informatico promosso dalle parti, dove potranno essere inseriti i profili professionali di tutti lavoratori, sia impiegati che operai che, a motivo della crisi che ha investito il settore, abbiano perso il posto di lavoro e siano alla ricerca di un reimpiego presso aziende edili del Veneto.

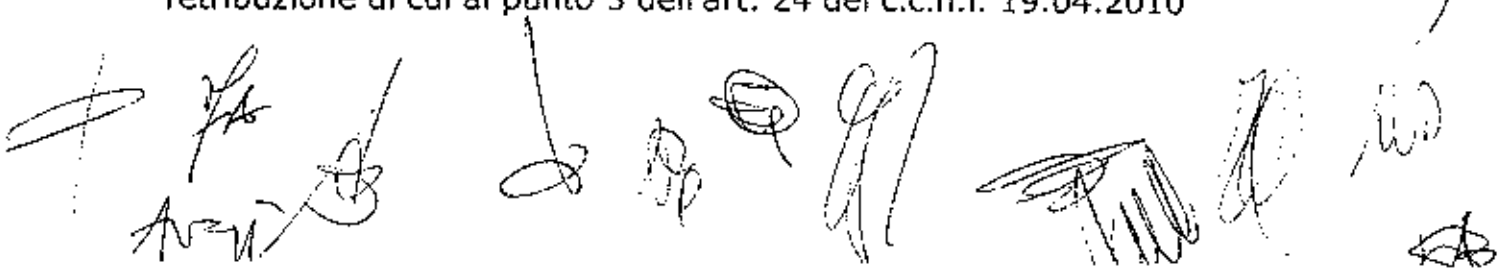
Tale "database", sarà messo a disposizione delle singole Scuole Edili, per estrarne i profili di interesse. Le imprese interessate potranno rivolgersi alle Scuole Edili per chiedere percorsi formativi mirati per colmare eventuali fabbisogni di riqualificazione professionale che appaiano necessari per il reinserimento dei profili prescelti.

Tali percorsi potranno essere svolti anche con il supporto e la collaborazione, tramite apposite convenzioni, della rete formativa facente capo alle Amministrazioni provinciali.

In tale contesto le Parti ritengono ineludibile l'avvio del confronto con l'amministrazione provinciale di Venezia competente per materia al fine di prevedere le dovute e necessarie forme di collaborazione.

Art. 18 **Quote di adesione contrattuale**

Con riferimento all'art. 36 lett. C) 6° comma del c.c.n.l. 19.04.2010 la quota di adesione contrattuale a carico dei datori di lavoro e degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Venezia resta fissata nella misura paritetica dello 0,75% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del c.c.n.l. 19.04.2010





Detta aliquota paritetica è comprensiva altresì della quota nazionale di adesione contrattuale di cui all'art. 36 lett. C) 2° comma del c.c.n.l. 19.04.2010.

L'importo della quota a carico degli operai è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all'importo a carico del datore di lavoro, alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e Provincia in uno con il contributo ad essa dovuto ai sensi dell'art. 20 del presente c.c.p.l.

Le modalità e le condizioni del servizio sono regolate da appositi accordi intervenuti tra le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e Provincia.

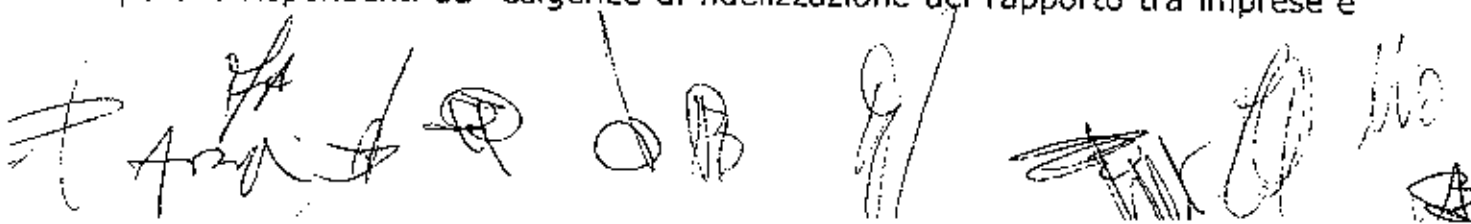
Art. 19 Quote sindacali

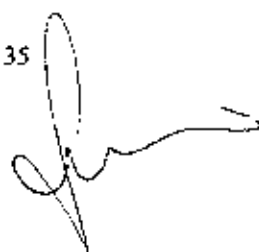
E' riconosciuta agli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Venezia, ai sensi dell'art. 36 1° comma del c.c.n.l. 19.04.2010, la facoltà di cedere alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori edili, mediante deleghe, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e Provincia.

Per quanto concerne le modalità di attuazione del sistema di cui al precedente comma, si fa rinvio all'accordo collettivo nazionale 16.05.1973 e successive modificazioni e alla Convenzione prevista al punto 6 dell'accordo medesimo.

Art. 20 Cassa Edile

Si conviene di avviare un tavolo di lavoro tra la Commissione Sindacale di ANCE Veneto e il sindacato regionale, cui parteciperà anche la Presidenza del Coordinamento Regionale delle Casse Edili come di seguito individuato, per definire entro il 30 settembre 2012 le linee di indirizzo per la razionalizzazione ed armonizzazione del numero delle prestazioni ed assistenze in chiave di omogeneizzazione su base regionale; questo al fine di conservare/potenziare solo le prestazioni individuate come "rilevanti", perché rispondenti ad esigenze di fidelizzazione del rapporto tra imprese e





lavoratori, codificando inoltre regole uguali su tutto il territorio regionale per la maturazione del diritto.

Tale tavolo congiunto a livello regionale affronterà anche temi come l'unificazione dei sistemi informatici e gestionali delle Casse e il progressivo allineamento di alcune aliquote di contribuzione, anche in conformità ai principi già richiamati e sanciti nell'Accordo interprovinciale del 20/5/2008 che ha dato luogo all'attivazione della "Trasferta Veneta", in funzione di una progressiva riorganizzazione dei sistemi di "governance" delle Casse Edili del Veneto, cui ispirarsi anche per l'avvicinamento dei sistemi di gestione degli altri Enti Bilaterali (Scuole/CPT) e che dovrà comunque recepire anche il modello di Statuto Tipo in corso di definizione a livello nazionale

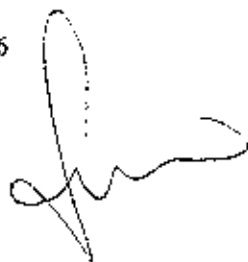
Le parti si impegnano altresì a promuovere la creazione del Coordinamento regionale delle Casse Edili del Veneto che dovrà operare, senza alcun aggravio di costo economico per le strutture operanti a livello provinciale, quale organismo bilaterale tecnico deputato a promuovere l'omogeneizzazione dell'attività delle Casse Edili territoriali in ambito regionale, allo scopo di promuovere e meglio coordinare progetti ed attività comuni, nella salvaguardia delle rispettive autonomie territoriali e comunque garantendo il rispetto delle linee guida che saranno stabilite a livello nazionale dalla CNCE e dalle parti sociali di riferimento nella CNCE.

La Presidenza del Coordinamento Regionale avrà una durata biennale, la stessa Presidenza del C.R. si avvarrà di un supporto tecnico.

Nell'ambito del rilancio della Bilateralità, condiviso dalle parti, riconosciuta quale patrimonio fondamentale del settore come sostegno alle imprese e lavoratori, le parti si impegnano perché la Bilateralità sia sempre più conosciuta nella sua funzione sociale e riconosciuta quale punto di riferimento per l'intero settore edile sul territorio come promotore di Legalità, Formazione e cultura della sicurezza nei cantieri edili.

Pertanto si conviene di adoperarsi per la stesura di un Codice Etico che possa valere per l'intero sistema della Bilateralità Veneta avviando in contemporanea iniziative per la possibile sperimentazione del Bilancio Sociale individuato come opportunità per le imprese associate e nei confronti della Regione Veneto.





Tutti i Coordinamenti degli Enti bilaterali di cui sopra dovranno operare nel rispetto delle linee di indirizzo politiche e programmatiche quali convenute tra le parti promotrici in sede regionale e a tal fine saranno previsti momenti periodici di verifica.

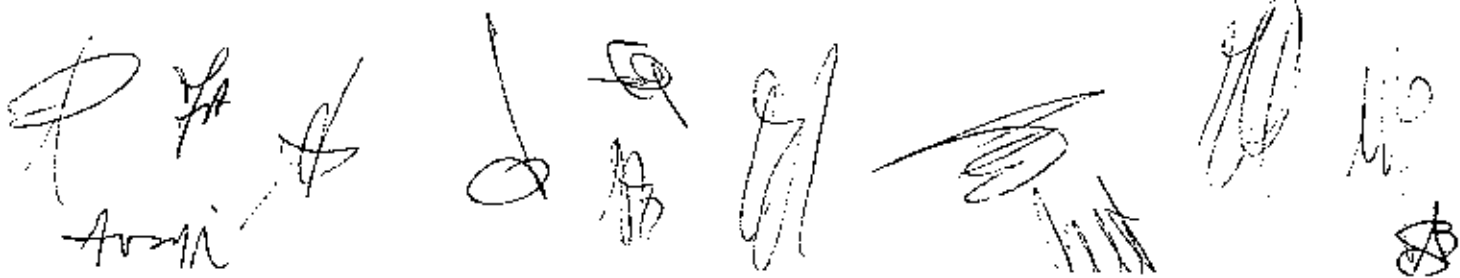
L'attività della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e provincia costituita il 03.09.1946 è regolata dallo statuto, nel testo da ultimo approvato dalle Organizzazioni sindacali contraenti con verbale sindacale del 05.12.2002, e successive modificazioni.

Il contributo assistenza di cui all'art. 36 lett. A) 6° comma del c.c.n.l. 19.04.2010 è dovuto alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e Provincia nella misura complessiva dello 2,52% di cui 2,10% a carico dei datori di lavoro e 0,42% a carico dei lavoratori dipendenti da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del c.c.n.l. 19.04.2010 e sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 del c.c.n.l. 19.04.2010 con versamenti mensili.

La misura potrà essere variata, con effetto non retroattivo, nel corso di validità del presente c.c.p.l. entro i limiti stabiliti dall'art. 36 lett. a) 6° comma del c.c.n.l. 19.04.2010 in relazione all'andamento della gestione.

La quota di contribuzione a carico dei lavoratori deve essere trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga. Essi dovranno provvedere, con cadenza mensile, unitamente ai contributi e accantonamenti a loro carico, ad effettuare il relativo versamento alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e Provincia.

Le modalità e le condizioni di versamento del contributo assistenza, così come degli altri contributi e maggiorazioni pure dovuti alla Cassa Edile di M. A. in forza del c.c.n.l. vigente e del presente c.c.p.l., sono stabilite dallo Statuto e dal Regolamento della Cassa stessa, in particolare il versamento del





A carico			
		Impresa	Operaio
- Contributo assistenza Cassa Edile		2,10%	0,42%
- Contributo scuola edile e addestramento professionale e mercato del lavoro-borsa lavoro		0,55%	—
- Contributo Cpt tematiche della sicurezza e complementari		0,55%	—
di cui			
- cpt		0,30%	
- vestiario		0,24%	
- rist		0,01%	
- Contributo fis		0,50%	
- Contributo anzianità professionale edile		4,18%	
- Contributo lavori usuranti		0,10%	
- Quote di adesione contrattuale		0,75%	0,75%
Totale		8,73%	1,17%

nonché le somme afferenti le ferie, la gratifica natalizia, va effettuato improrogabilmente entro il 30° giorno del mese successivo a quello del mensile solare a cui i contributi e il 18,50% si riferiscono.

L'assenso della Cassa Edile al versamento puntuale e sistematico mensile, non comporta alcuna applicazione né di interessi moratori né di sanzioni.



Eventuali ritardi nei versamenti saranno soggetti a quanto previsto dalla deliberazione n.4 del Comitato della Bilateralità della C.N.C.E.

La dichiarazione scritta di adesione al c.c.n.l. in vigore, al presente contratto collettivo provinciale nonché allo statuto ed al regolamento della Cassa edile, da rilasciarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art.36 lett. B) del richiamato c.c.n.l. 19.04.2010 dai datori di lavoro e dai lavoratori che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile medesima, è raccolta da quest'ultima, in via generale, al momento stesso della iscrizione alla Cassa edile da parte dei datori di lavoro e degli operai, ovvero:

- quando il datore di lavoro presenta alla Cassa Edile la denuncia mensile per l'accantonamento del trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e per il versamento dei contributi di previdenza della Cassa Edile o per i quali questo svolge il servizio di esazione;
- quando la Cassa Edile provvede alla liquidazione degli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e all'erogazione delle sue prestazioni nei confronti dei singoli operai.

Le modalità da seguire per la raccolta delle dette dichiarazioni e per il loro eventuale rinnovo, nonché per la loro messa a disposizione di chi ne abbia interesse, sono stabilite dalla Cassa Edile, d'accordo con le organizzazioni sindacali stipulanti.

Le Parti stabiliscono che provvederanno alla verifica delle aliquote contributive della Cassa edile di Venezia entro il 30.09.2012.

* * *

Le Parti ribadiscono per la migliore soddisfazione delle aspettative dei lavoratori del settore, l'unicità dell'istituto in Provincia di Venezia e in tal senso convengono di operare.

Esse si impegnano altresì a:

- 1) assumere ogni iniziativa che valga a riconfermare la legittima competenza della Cassa edile di M. A. di Venezia e Provincia nei confronti delle stazioni appaltanti pubbliche e private presenti sul territorio provinciale;
- 2) segnalare alle stazioni appaltanti, nel corso dei lavori e ad ultimazione degli stessi, la posizione degli appaltatori nei confronti della Cassa, per

quanto attiene agli adempimenti contrattuali facenti capo alla stessa, anche nei casi in cui l'appaltatore provenga da altre province;

3) attestare, se richiesta, la regolarità contributiva delle imprese iscritte alle stazioni appaltanti pubbliche e private, ovvero alle imprese medesime nei casi previsti dalla vigente normativa.

* * *

Al fine di assicurare la migliore attuazione delle funzioni di propria ed esclusiva competenza più sopra richiamate sarà reso quanto prima operativo un sistema informativo finalizzato al "monitoraggio" dei seguenti elementi:

1) andamento della domanda pubblica distinto per capitoli (opere pubbliche, edilizia abitativa, edilizia non abitativa), con evidenziazione sistematica degli affidamenti sia diretti che indiretti funzionali al rilascio della certificazione liberatoria da parte della Cassa Edile;

2) andamento della domanda privata con evidenziazione degli interventi più significativi;

3) adempimento degli obblighi contrattuali relativamente al comparto produttivo edilizio, con riguardo ai vincoli di cui agli artt. 13 e 14 del vigente c.c.n.l.;

4) andamento del mercato del lavoro (quantità, qualità, mobilità della occupazione e fabbisogno formativo) al fine di favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro;

5) situazione della sicurezza, della salute e dell'ambiente di lavoro al fine prioritario di favorire l'operatività del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro.

Per le prestazioni della Cassa Edile di M. e A. di Venezia e Provincia, le Parti convengono che dal 1 gennaio 2007 trovino aggiornamento i sussidi scolastici e le prestazioni extracontrattuali, e più precisamente:

1. €. 320,00 per i promossi dalla 5a elementare alla 1a media inferiore e per i quali risulti accertata l'iscrizione alla classe immediatamente superiore; €.175,00 per i promossi dalla 1a e 2a media inferiore a quella immediatamente superiore; €.450,00 per i promossi dalla 3a media inferiore al 1° anno di istruzione secondaria superiore, €.225,00 per i promossi dal 1°, 2°, 3°, 4° anno a quello immediatamente superiore e per i quali risulti accertata l'iscrizione; €.530,00 per i licenziati e i diplomati di scuola secondaria superiore e per i quali risulta accertata l'iscrizione al 1° anno di università.



Viene inoltre mantenuto il premio scolastico di €.228,00 a favore dei licenziati diplomati da corsi di scuola secondaria superiore e per i quali risulti accertata una votazione non inferiore agli 84/100, e tale premio si cumula con l'assegno scolastico se dovuto.

2. Il trattamento in caso di decesso e/o invalidità permanente a seguito di infortunio extra - professionale: l'ammontare dell'indennità per infortunio extra - professionale è fissata a €.4.500,00 in caso di morte; a €.9.500,00 in caso di invalidità permanente assoluta; sino a €.9.500,00 in caso di invalidità permanente parziale.

3. Trattamento in caso di decesso: l'assegno funerario previsto a favore degli aventi causa viene fissata nella misura di €.850,00, che verrà ulteriormente incrementato nella misura di €.200,00 per ogni familiare già a carico del de cuius: l'assegno funerario in caso di decesso di familiari a carico viene fissato a €.350,00.

4. Protesi oculistiche: il massimale del primo intervento della Cassa Edile di M. ed A. di Venezia e Provincia è aggiornato in €.270,00. Per eventuali interventi successivi, in base ad aggiornate prescrizioni mediche e limitatamente al costo delle lenti, il massimale è fissato in €.200,00 per intervento, per un massimo di tre interventi nel triennio.

5. Cure e protesi dentarie e ortodontiche: viene confermata la vigente disciplina dei rimborsi delle cure e delle protesi dentarie, attraverso il riconoscimento di un unico meccanismo di miglior favore, ovvero sino al 50% della spesa sostenuta, con l'aumento del tetto massimo nell'arco del triennio pari a €.2.800,00.

A tale regolamentazione viene ora uniformata la disciplina delle protesi ortodontiche.

Per motivi di omogeneità con le altre Casse Edili, si conviene di assumere - quale riferimento per la prestazione - la data della fattura relativa al trattamento sanitario la cui spesa forma oggetto del rimborso.



6. Protesi ortopediche: viene confermata la disciplina vigente secondo la quale il Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile di M. ed A. di Venezia





e Provincia è facoltizzato ad erogare specifici contributi che non possono superare né la soglia del 75% della spesa sostenuta e regolarmente documentata, né €. 700,00 in valore assoluto.

Si specifica che tale disciplina è applicabile sia all'ipotesi di acquisto che a quella di noleggio delle protesi in questione.

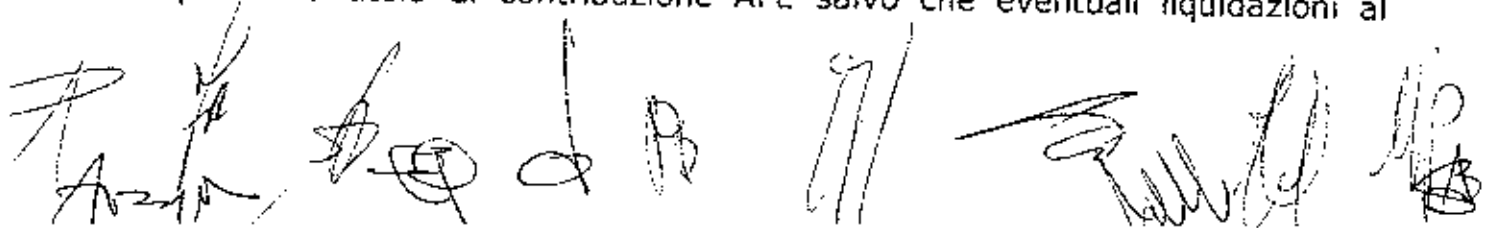
7. Protesi acustiche: il massimale del primo intervento della Cassa Edile viene fissato nel 75% della spesa sostenuta e regolarmente documentata con un tetto di €. 900,00.

8. Cure idropiniche e termali: il massimale dell'intervento della Cassa Edile di M. e A. di Venezia e Provincia è fissato in €.250,00 ed è subordinato alla presentazione del certificato rilasciato dal medico curante e dalla fattura dell'istituto termale da cui risulti la sottoposizione ad una cura non inferiore a 6 (sei) sedute.

9. Attingendo dal gettito complessivo annuale del contributo complementare assistenza la Cassa Edile di M.A. di Venezia e Provincia assicurerà l'accredito della posizione personale APE di quei lavoratori iscritti che a seguito di insolvenza del proprio datore di lavoro dichiarata con procedura fallimentare sia risultata scoperta di contribuzione nei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento ovvero la data di cessazione di attività se antecedente il fallimento stesso.

La posizione del lavoratore verrà accreditata con riferimento al periodo di dipendenza dichiarato dall'impresa fallita e comunque per un massimo di 12 mesi nell'ambito dei 24 mesi che hanno preceduto la data di dichiarazione di fallimento, ovvero quella di cessazione di attività se antecedente al fallimento stesso. Potranno beneficiare della predetta prestazione gli operai iscritti alla Cassa Edile di M. A. di Venezia e Provincia che risultino avere maturato almeno due anni complessivi di contribuzione effettiva presso il predetto Ente e abbiano registrato la scopertura APE in costanza di rapporto di dipendenza da imprese aderenti all'Ente medesimo con un'anzianità di contribuzione al predetto Ente di almeno 60 mesi.

La Cassa Edile accrediterà successivamente il fondo assistenza degli eventuali recuperi che la procedura fallimentare dovesse riconoscere e liquidare a titolo di contribuzione APE salvo che eventuali liquidazioni al





lavoratore interessato da parte del predetto ente non ne permettano un accelerato recupero.

Per quanto riguarda i sussidi straordinari erogati sempre dalla cassa edile, al fine di semplificare l'attuale meccanismo di erogazione, le Parti deliberano la costituzione di una commissione paritetica ristretta, per l'individuazione e la standardizzazione delle tipologie maggiormente ricorrenti.

Art. 21
Omogeneizzazione requisiti per l'accesso alle prestazioni
delle Case Edili del Veneto

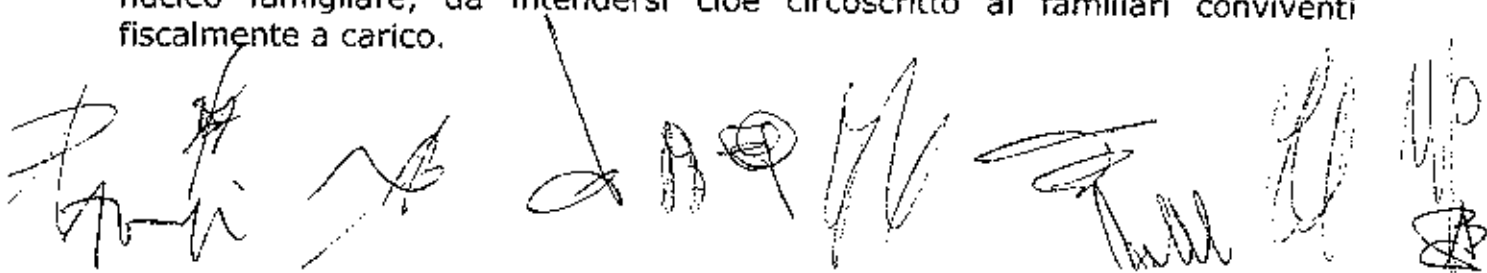
Le Parti al fine di agevolare il conseguimento delle prestazioni ed assistenze contrattuali da parte delle maestranze operanti nel territorio regionale in relazione alla sempre più accentuata mobilità interprovinciale e al fine di semplificare nel contempo i conseguenti adempimenti amministrativi delle imprese, convengono per le prestazioni previste diverse da quelle fissate nazionalmente, di uniformare sia i requisiti per l'accesso alle prestazioni ed assistenze contrattuali erogate dalle Casse Edili del Veneto sia i termini di presentazione delle relative richieste.

In attuazione di quanto sopra si fissa dal **01/03/2012** in **500** ore di presenza in Cassa Edile di Venezia il requisito per l'accesso alle prestazioni maturate in una o più Casse Edili del Veneto.

La Cassa Edile competente all'erogazione delle singole prestazioni sarà quella in cui il lavoratore risulta iscritto attivo alla data del 30 settembre del singolo anno solare.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di prestazione o assistenza alla Cassa Edile competente come sopra individuata sarà il 31 dicembre del singolo anno solare.

Le Parti, fermo restando che il livello territoriale rimane competente a fissare il "quantum" delle singole prestazioni ed assistenze contrattuali, mentre auspicano un allineamento delle prestazioni contrattualizzate in atto nelle 7 province del Veneto concordano di congelare l'ipotesi di disciplinare le prestazioni ed assistenze di tipo protesico in genere riconoscendo gli importi previsti nel rispetto di massimali unici globali fissati per il lavoratore e il suo nucleo familiare, da intendersi cioè circoscritto ai familiari conviventi fiscalmente a carico.



In relazione agli aspetti innovativi determinati da quanto dovrebbe prevedere il presente punto condividono l'opportunità che la contrattualistica territoriale possa rimodulare il contributo assistenza, ferma restando la ripartizione tra datore di lavoro e lavoratore in ragione di 5/6 ed 1/6.

Art. 22 Osservatorio

A tutela della diffusione di un'edilizia maggiormente regolare, struttura e capace di opporsi alle infiltrazioni malavitose nel settore, in relazione a positive esperienze e modelli già attivati in singoli territori, le parti si adopereranno per l'avvio dell'osservatorio provinciale in cui possano confluire i dati degli apparati di controllo degli Enti (Inps, Inail, Direzioni Territoriali del Lavoro), della regione (Spisal), delle istituzioni (procure, questure, comuni), degli Enti Bilaterali e Unioncamere.

Presupposto essenziale per l'attivazione di tale iniziativa consiste nella possibilità delle Casse Edili e delle Parti firmatarie del presente c.c.p.l. di poter accedere alle Notifiche Preliminari, che contestualmente alla gestione delle informazioni relative alla richiesta del DURC, consentirà una più accurata verifica delle posizioni contributive di aziende e subappaltatori per raggiungere i seguenti obiettivi:

- il contrasto al lavoro irregolare tramite la costituzione di un comune archivio di buone prassi ed uno scambio dei dati;
- la predisposizione delle necessarie iniziative per il pieno coinvolgimento delle istituzioni locali;
- la realizzazione di un sistema informativo interno che consenta di utilizzare al meglio le opportunità e potenzialità che gli Enti Paritetici possono offrire per la gestione ed il controllo degli appalti pubblici, privati e il monitoraggio continuo del settore edile veneziano (recupero evasione contributiva, formazione delle aziende, sicurezza, ditte esterne, apertura cantieri, banche dati in possesso degli stessi enti paritetici).

Art. 23 Dichiarazione di impegno



Le Parti firmatarie della presente intesa si impegnano reciprocamente a non promuovere e/o sottoscrivere contratti collettivi per il settore delle costruzioni edili, aventi effetto nella provincia di Venezia, che dovessero prevedere condizioni diverse e più favorevoli rispetto a quelle stabilite nel c.c.p.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini industriali della provincia di Venezia.

In caso di mancato rispetto del predetto impegno, le disposizioni fissate nel presente accordo per i dipendenti delle imprese edili ed affini industriali della provincia di Venezia rimarranno temporaneamente sospese nell'applicazione e le parti si incontreranno per una verifica congiunta ed eventualmente negoziare nuove condizioni, nello spirito dell'equivalenza delle condizioni operative da proporre al mercato.

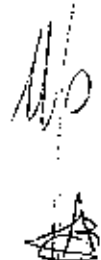
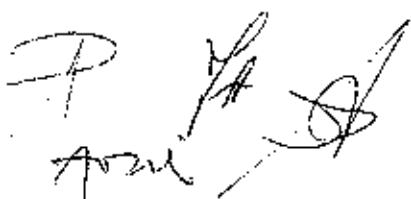
Art. 24 **Regolarità Contributiva**

Fermo restando quanto precisato nell'allegato documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) la Cassa Edile di M. e A. di Venezia e provincia, nel rilasciare agli enti previdenziali e assicurativi le dichiarazioni attestanti la regolarità contributiva dell'impresa, dovrà esplicitare sempre il dato riguardante gli operai/mese relativo all'impresa o al cantiere.

La dichiarazione potrà omettere tale precisare soltanto se il complesso delle maestranze ha rispetto appieno la disposizione dell'art.29 della L.8 agosto 1995 n. 341; di tale circostanza dovrà essere fatta espressa menzione nella dichiarazione stessa.

Art. 25 **Legalità e trasparenza**

Le parti valutano positivamente il Protocollo di legalità Confindustria e Prefetture del 2 dicembre 2011 e accordo del 9 gennaio 2012 tra Ministero degli Interni, Regione Veneto, Province e Comuni del Veneto, "Ai fini della prevenzione dei tentativi d' infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici e privati di lavori, servizi e forniture" nonché tutte le ulteriori iniziative di contenuto similare che potranno essere attivate in seguito, impegnandosi a sensibilizzare le istituzioni locali nella promozione di protocolli di contenuto analogo con tutte le stazioni appaltanti.



Art. 26 **Consulta Paritetica Provinciale**

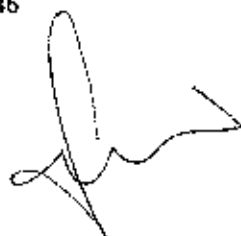
Si conferma l'attivazione della Consulta paritetica provinciale, costituita dalle Parti firmatarie del presente accordo (tre rappresentanti dell'A.N.C.E. e tre rappresentanti delle OO.SS. di categoria provinciali), alla quale saranno di norma chiamate a partecipare, quali invitati, le Presidenze della Cassa Edile di M. ed A. di Venezia e provincia, del Centro Formazione Maestranze Edili ed Affini di Venezia e provincia e del C.P.T. di Venezia e provincia, al fine di un maggiore coordinamento delle iniziative finalizzate al controllo del mercato del lavoro e al contenimento del lavoro irregolare, ad una maggiore gestione in sicurezza dei cantieri aperti sul territorio e, in linea di massima, per meglio indirizzare le Parti Sociali ad un organico sistema di concertazione con le stazioni appaltanti, con gli enti ed autorità preposti al rilascio delle autorizzazioni e concessioni edilizie, nonché con i soggetti promotori di interventi che incidano in modo significativo sulla produzione edilizia e sul mercato stesso delle costruzioni messi a disposizione dagli stessi enti paritetici - verranno fissati, attraverso specifico accordo, modi, tempi e procedure di contribuzione e di concreto funzionamento.

Art. 27 **Indennità per la zona industriale di Porto Marghera**

Con riferimento a quanto previsto dal comma 4 dell'art.11 del c.c.p.l. 29 novembre 1989, le parti - in considerazione del fatto che nella situazione attuale non si riscontrano più le condizioni che avevano originato l'accordo provinciale del 15 gennaio 1974 - concordano che la speciale indennità per gli operai nell'area di Porto Marghera sia trasformata in minimo ad personam percentualizzato per i lavori che attualmente ne beneficiano e che non rientrano nella casistica di cui al comma successivo.

L'indennità viene invece mantenuta e riconosciuta nei confronti degli operai impegnati in attività all'interno degli impianti attivi negli stabilimenti funzionanti di Porto Marghera.

Nessuna indennità spetta invece agli altri operai impegnati nella zona industriale di Porto Marghera.



Art. 28 Migranti

A fronte della forte presenza di lavoratori migranti nel territorio veneziano, le parti ritengono opportuno attivare specifiche azioni, con il coinvolgimento degli Enti Bilaterali ed in particolare del sistema della Scuola incentrata su percorsi di formazione sull'accesso alla lingua italiana, sulla gestione degli orari e dell'accesso al cantiere, sulla formazione territoriale, sulla comprensibilità del lessico di cantiere e della segnaletica.

Art.29 Centro Storico Veneziano

Le parti si danno atto di aver ben presente le particolarità lavorative, logistiche ed ambientali, alle quali sono chiamate giornalmente le maestranze delle imprese edili che operano con maggiore assiduità nel Centro Storico Veneziano (a titolo esemplificativo si intende il territorio che va dall'inizio del Ponte della Libertà, Venezia centro storico, Giudecca, le isole della Laguna situate nel Comune di Venezia, Lido, Malamocco, Pellestrina, S. Pietro in Volta) e per questo decidono di insediare una commissione di studio.

PARTE SECONDA REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI

Art. 30 Premio di produzione

A decorrere dal **01.01.2011** il premio di produzione, da corrispondere agli impiegati a norma della dichiarazione comune sull'EET prevista nell'allegato 15 del c.c.n.l. 19.04.2010, è stabilito in cifra fissa nelle seguenti misure mensili come in tabella:

dal **01.01.2011**

1a cat. Super	€.376,09
---------------	----------




47



1ª cat.	€.344,02
2ª cat.	€.289,00
Assistente tecnico già in 3ª cat.	€.271,63
3ª cat.	€.244,43
4ª cat.	€.221,26
4ª cat. Primo impiego	€.190,81

Art. 31 **Mensa**

Nei confronti degli impiegati addetti ai lavori di cantiere e/o nei cui confronti trovi applicazione la regolamentazione dell'orario di lavoro proprio degli operai di produzione e dettata dall'art. 5 del c.c.n.l. 19.04.2010 e dell'art. 2 del presente c.c.p.l. trovano applicazione nella loro interezza le disposizioni fissate dall'art. 6 del presente contratto provinciale, salvo per quanto riguarda l'indennità sostitutiva di mensa, che, ove dovuta, va corrisposta nella misura mensile di **€.116,38** a partire dal **1 marzo 2012**.

Detta indennità sostitutiva è riconosciuta soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro ed è inoltre computata ai fini del calcolo dell'indennità di fine rapporto e di preavviso mentre è esclusa dalla determinazione degli altri istituti contrattuali, percentuali e maggiorazioni, essendosene già tenuto conto nella sua quantificazione.

Dichiarazione a verbale: Le disposizioni del seguente articolo non trovano applicazione nei confronti degli impiegati in trasferta.

Art. 32

Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.)



Le parti territoriali concordano che, l'elemento variabile della retribuzione (EVR) stabilito dal c.c.n.l. del 19.04.2010, quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nella provincia, che non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, compreso il trattamento di fine rapporto, venga disciplinato nella seguente maniera: fermi restando gli indicatori previsti dal c.c.n.l. del 19.04.2010 è individuato in sede territoriale, quale quinto indicatore, il rapporto tra i contributi versati e i contributi dovuti alla Cassa Edile di Venezia.

Le parti dal 01 marzo 2012 individuano nei valori orari e nella misura complessiva massima delle due tabelle sotto riportate le possibili erogazioni dell'EVR relativamente per l'anno 2012 tab.a) e per l'anno 2013 tab b.).

TABELLA a) anno 2012

dal 01.03.2012 e fino al 31.12.2012 fino a tetto max 1584 ore	
1a cat. Super	€ 0,24 val. lordo x ora
1a cat.	€ 0,22 val. lordo x ora
2a cat.	€ 0,18 val. lordo x ora
Assistente tecnico già in 3a cat.	€ 0,17 val. lordo x ora
3a cat.	€ 0,16 val. lordo x ora
4a cat.	€ 0,14 val. lordo x ora
4a cat. Primo impiego	€ 0,12 val. lordo x ora

TABELLA b) anno 2013

dal 01.01.2013 e fino al 31.12.2013 fino a tetto max 1936 ore	
1° cat. Super	€. 0,24 val. lordo x ora
1° cat.	€. 0,22 val. lordo x ora
2° cat.	€. 0,18 val. lordo x ora
Assistente tecnico già in 3a cat.	€. 0,17 val. lordo x ora
3° cat.	€. 0,16 val. lordo x ora
4° cat.	€. 0,14 val. lordo x ora
4° cat. Primo impiego	€. 0,12 val. lordo x ora

Il calcolo dell'EVR complessivo, fino al raggiungimento del tetto massimo individuato per anno, verra' effettuato sulla base delle sole ore ordinarie effettuate, quindi con l'esclusione di tutte le altre possibili voci.

Allo scopo di correlare l'EVR all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio, anche sulla base di dati attuali e rappresentativi, si stabilisce che il raffronto tra gli indicatori del triennio 2009/2007 con quelli del precedente triennio 2008/2006, sia attuato valorizzando incidenze ponderali degli indicatori riscontrati, che permettano un'erogazione dell'E.V.R.



L'incidenza ponderale dei singoli parametri per i due anni è individuata nelle seguenti percentuali, salvo successiva modifica:

- 1) Numero iscritti in Cassa Edile (20%)
- 2) Monte salari denunciato in Cassa Edile (20%)
- 3) Ore denunciate in Cassa Edile (20%)
- 4) Valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato a livello provinciale dall'Istat (20%)
- 5) Rapporto tra i contributi versati e i contributi dovuti alla Cassa Edile di Venezia (20%)

Le parti effettueranno una valutazione sull'andamento dei cinque parametri e dei conseguenti pesi ponderali, in un apposito incontro entro il termine di ognuno dei due anni (2012 e 2013), e nel caso in cui l'importo dell'EVR debba essere erogato stabiliscono che questo avvenga con la busta paga del mese di dicembre 2012 per l'anno 2012 e con la busta paga del mese di dicembre 2013 per l'anno 2013.

Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

Qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'Evr sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'EVR fissato, nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti parametri risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell'ipotesi di un numero superiore a due parametri pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR fissato.

Per l'effettiva erogazione dell'EVR a livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- ore denunciate in Cassa Edile;
- volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura





stabilita a livello provinciale, qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo l'azienda erogherà l'EVR esclusivamente nella misura del 30%, nel caso i parametri risultino negativi nulla è dovuto.

A tal proposito vengono individuati degli automatismi vincolanti di confronto con le aziende che chiederanno la riduzione del pagamento dell'EVR se uno o entrambi i parametri aziendali dovesse risultare negativo nel confronto triennale, individuando modalità operative che subordinino tale minor erogazione ad una attività di verifica e controllo di carattere sindacale.

Operativamente l'impresa dovrà rendere una autodichiarazione predisposta su un modulo tipo individuato dalle Parti e parte integrante del CCPL (in allegato).

Il modulo tipo dell'autodichiarazione a cura dell'azienda deve prevedere almeno due allegati:

- ore denunciate Cassa Edile;
- volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa.

La verifica si potrà fare se allegata alla richiesta ci sarà la documentazione prevista. Saranno due le autodichiarazioni con allegati che dovrà compilare l'azienda, una per l'ANCE di Venezia ed una per la C.E.M.A. di Venezia; se una delle due risultasse mancante, l'autodichiarazione non potrà considerarsi valida e quindi l'EVR sarà erogato nella sua interezza.

L'ANCE di Venezia informerà tempestivamente e comunque entro dieci giorni dal ricevimento dell'autodichiarazione, laddove sono presenti le RSA o le RSU unitamente alle OO.SS. di categoria della provincia di Venezia.

A tal proposito la richiesta di verifica sindacale all'ANCE di Venezia andrà effettuata per scritto singolarmente e/o congiuntamente dalla FeNEAL, Filca, Fillea di Venezia.

Per le imprese di nuova costituzione ovvero se un'azienda non è mai esistita nel territorio veneziano o proviene da un territorio diverso e si iscrive per la prima volta alla C.E.M.A. di Venezia, l'EVR va applicato nella sua interezza per tutto il primo anno e successivamente fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, la valutazione dei parametri aziendali sarà effettuata anno su anno e biennio su biennio.





Si precisa che ai nuovi assunti sarà erogato l'EVR pro-quota calcolandolo dalla data di assunzione e fino al termine dell'anno di riferimento, così come per gli impiegati che dovessero essere dimessi e/o licenziati l'EVR verrà conteggiato fino al momento dell'effettiva presenza. Per i lavoratori a part-time il calcolo avverrà sempre sulla base del ore effettive di lavoro.

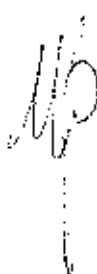
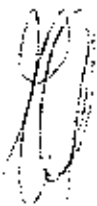
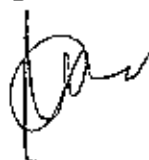
Art. 33 **Previdenza complementare di settore**

Le parti si impegnano a valutare tutte le iniziative che possano risultare utili a favorire la crescita e l'adesione dei lavoratori alla previdenza integrativa dei fondi contrattuali incentivandola attraverso attività promozionale, anche in una logica di armonizzazione delle stesse sul territorio regionale.

Art. 34 **Iscrizione Cassa edile**

Le parti convengono di proseguire in sede regionale il confronto per verificare la possibilità di iscrizione degli impiegati in Cassa Edile, che, anche sulla base della ricognizione delle esperienze già attivate in singoli territori, potrebbe conformarsi ai seguenti principi:

- iscrizione su base volontaria
- aliquota di contribuzione diversa da quella prevista per gli operai, sia come misura percentuale, in quanto finalizzata a garantire solo determinate prestazioni di natura assistenziale ed integrativa (ad es. assistenze sanitarie personali e per familiari, assistenze per coperture spese scolastiche figli, etc.), sia come ripartizione tra azienda e lavoratore, poiché la maggiore quota di contribuzione dovrà comunque essere a carico dell'impiegato.





PARTE TERZA
REGOLAMENTAZIONE COMUNE OPERAI, IMPIEGATI
ED APPRENDISTI

Art. 35
Ambiente di lavoro

A) Nell'intento di dare attuazione nel modo più adeguato alle normative di legge in proposito nonché di migliorare le condizioni ambientali e di igiene dei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese, nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti o quando abbiano durata superiore a tre mesi, di mettere a disposizione dei lavoratori occupati nei cantieri i seguenti locali:

- a) un locale ad uso spogliatoio riscaldato durante i mesi invernali;
- b) un locale ad uso refettorio riscaldato durante i mesi invernali.

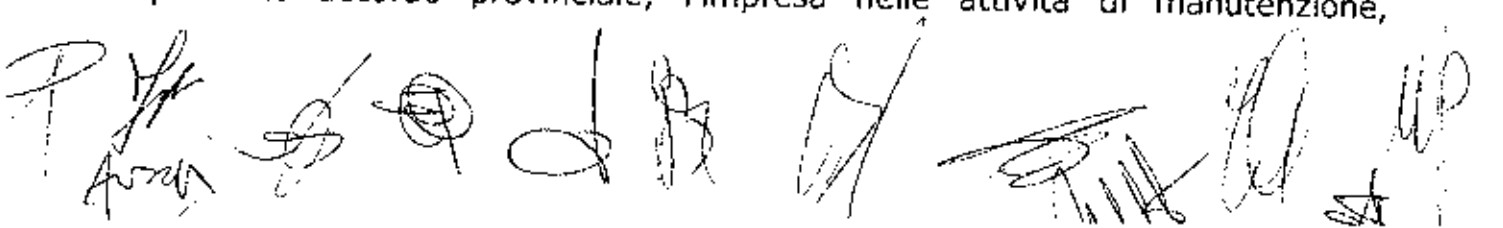
I cantieri nei quali ricorrono le condizioni indicate devono essere dotati di servizi igienico - sanitari con acqua corrente e delle attrezzature atte a consentire ai lavoratori di conservare e riscaldare le vivande e a lavarne i relativi recipienti.

Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) possono essere ottenute anche con baracche metalliche coibentate od in legno, ovvero con altri elementi provvisori, e per i piccoli cantieri possono avere sede in un unico locale purché diviso.

Tutte le misure di cui sopra devono essere apprestate nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque non oltre i 15 giorni lavorativi dall'avvio operativo del cantiere purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive da segnalare ai rappresentanti sindacali di cui all'art. 103 del c.c.n.l. 19.04.2010.

Qualora il numero dei lavoratori sia inferiore a 15 o quando il cantiere abbia durata inferiore a tre mesi, ovvero nei casi di impedimento richiamati dal precedente comma, l'impresa deve comunque provvedere affinché i lavoratori possano usufruire dei servizi di cui al presente articolo in idonei locali nelle vicinanze del cantiere.

B) Nell'area del polo industriale di Porto Marghera, così come delimitata dal presente accordo provinciale, l'impresa nelle attività di manutenzione,





riparazione e rifacimento dei forni industriali, qualora le condizioni di lavoro si presentino altamente disagiate per l'elevata temperatura e/o per l'insufficienza di areazioni, fermo rimanendo l'obbligo di corrispondere alle maestranze l'indennità di cui all'art. 11 del presente c.c.p.l. e assorbito ogni altro specifico trattamento aggiuntivo, dovrà operare affinché l'attività giornaliera delle maestranze venga intervallata da soste retribuite che nel loro complesso non potranno superare, all'interno della giornata di 8 ore, i 60 minuti.

Qualora le condizioni di lavoro si presentino, all'interno degli stabilimenti industriali di Porto Marghera, altamente disagiate per l'elevata temperatura, per l'insufficienza di aerazione, per la nocività dei materiali con i quali i lavoratori vengono a contatto, o comunque per altre condizioni di particolare disagio proprie del polo industriale considerato, l'impresa dovrà disporre per un avvicendamento delle maestranze nell'area interessata.

Alla concreta osservanza dell'obbligo di cui ai commi precedenti sovrintende, ai sensi dell'art. 86 del vigente c.c.n.l. 19.04.2010 il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro.

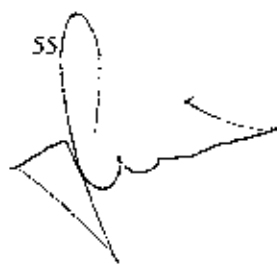
C) Ferma restando l'applicazione delle norme di legge e di contratto in materia di igiene del lavoro, le organizzazioni dei datori e dei lavoratori stipulanti il presente c.c.p.l. opereranno affinché i lavoratori che svolgono la propria attività in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive e le cui condizioni di lavoro all'interno di detti stabilimenti si presentino particolarmente disagiate, vengano sottoposti alle stesse visite mediche periodiche riservate dagli stabilimenti medesimi alle proprie maestranze che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente avvalendosi degli stessi istituti ove possibile, rivolgendosi altrimenti ai servizi socio - sanitari pubblici presenti nel territorio.

Al fine di consentire al personale dipendente di sottoporsi alle visite sanitarie di cui ai commi precedenti, vanno concessi ai lavoratori interessati, operai ed impiegati, i permessi necessari retribuiti in funzione della dislocazione del cantiere rispetto al dispensario e/o all'istituto prescelto.

Sarà cura delle imprese chiedere agli enti prescelti per l'attuazione delle visite di includere nei programmi i lavoratori da esse dipendenti secondo



55



modalità che non arrechino particolare intralcio al normale svolgimento dell'attività produttiva.

Alla concreta applicazione degli obblighi sopra descritti sovrintende, ai sensi dell'art. 86 del c.c.n.l. 19.04.2010, il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di lavoro.

Art. 36

Diritto allo studio

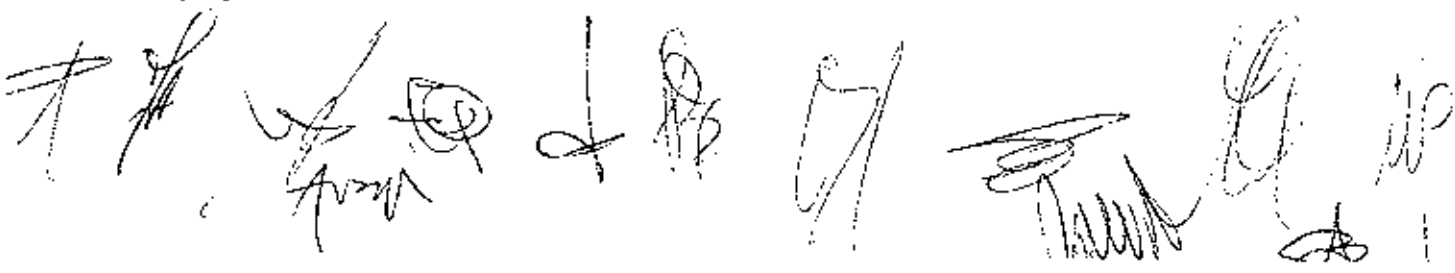
Per favorire la diffusa attuazione di quanto previsto dall'art. 92 lett. B) del c.c.n.l. 19.04.2010 le imprese concederanno permessi retribuiti ai lavoratori occupati alle condizioni e nei limiti, peraltro riferiti all'impresa e non già all'unità produttiva, di cui al 6° comma lett. B) del richiamato articolo.

Nell'intento di sviluppare le possibilità di accesso alla formazione professionale, ritenuta fattore strategico in una fase di profonda trasformazione del settore delle costruzioni, le parti convengono che i permessi retribuiti di cui al 1° comma del presente articolo siano concessi dalle imprese alle stesse condizioni e con gli stessi limiti:

- a) ai lavoratori occupati che partecipano ai corsi diurni presso il Centro per la Formazione delle Maestranze Edili ed Affini di Venezia e provincia;
- b) ai preposti nelle imprese all'attuazione della normativa antinfortunistica che partecipano ai corsi di prevenzione promossi dal Comitato di cui all'art. 14 del presente c.c.p.l. ed organizzati dal Centro Formazione Maestranze Edili di Venezia e Provincia.

La Cassa Edile di M. A. di Venezia e Provincia provvederà a rimborsare alle singole imprese gli oneri sostenuti in applicazione del presente articolo sulla base della certificazione e delle modalità definite dalle parti con contestuale verbale di accordo e mediante prelievo della corrispondente somma dalla gestione "cpt tematiche della sicurezza e complementari" di cui all'art. 14 del presente c.c.p.l.

Analoga procedura di rimborso alle imprese verrà seguita nei casi di permessi giornalieri retribuiti utilizzati dai lavoratori studenti per sostenere le prove d'esame così come stabilito dall'art. 10 della legge 300 del 20 maggio 1970.



Art. 37 **Cariche sindacali**

I permessi retribuiti ai componenti gli organi direttivi sindacali di cui alla lett. B) dell'art. 105 del vigente c.c.n.l. 19.04.2010 saranno richiesti per iscritto alle imprese dalle organizzazioni sindacali di appartenenza a firma dei rispettivi segretari e comunicati tempestivamente dalla predette organizzazioni alla Cassa Edile di M. A. di Venezia e Provincia alla quale verrà pure trasmesso l'elenco aggiornato dei membri degli Organi Direttivi Provinciali dei sindacati provinciali di categoria stipulanti il presente c.c.p.l.

Anche per quanto attiene alla richiesta dei permessi retribuiti dei dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lett. A) dell'art. 105 del vigente c.c.n.l., le organizzazioni sindacali stipulanti il presente c.c.p.l. provvederanno a darne tempestiva comunicazione alla Cassa Edile di M. A. di Venezia e Provincia.

La Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e Provincia provvederà a rimborsare alle singole imprese gli oneri sostenuti in applicazione delle lettere a) e b) dell'art. 105 del vigente c.c.n.l. e nelle misure fissate dalla successiva lett. c) dello stesso articolo sulla base della certificazione e della modalità definite dalle parti contraenti e riportate in allegato al presente c.c.p.l. mediante prelievo delle corrispondenti somme dalla gestione "cpt tematiche della sicurezza e complementari" di cui all'art. 14 del presente c.c.p.l.

Art. 38 **Rapporti sindacali**

Le Parti rinnovano l'impegno di rispettare e far rispettare ai propri iscritti a tutti i livelli, compreso quello di cantiere, il c.c.n.l. vigente e il presente c.c.p.l. per tutto il periodo di loro durata.

A tal fine l'Associazione Costruttori Edili ed Affini di Venezia e Provincia è impegnata ad operarsi per l'osservanza da parte delle imprese delle condizioni pattuite, mentre le Organizzazioni dei lavoratori sono impegnate a non promuovere e ad intervenire affinché siano evitate a qualsiasi livello, compreso quello di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto forma oggetto del c.c.n.l. e del presente c.c.p.l.



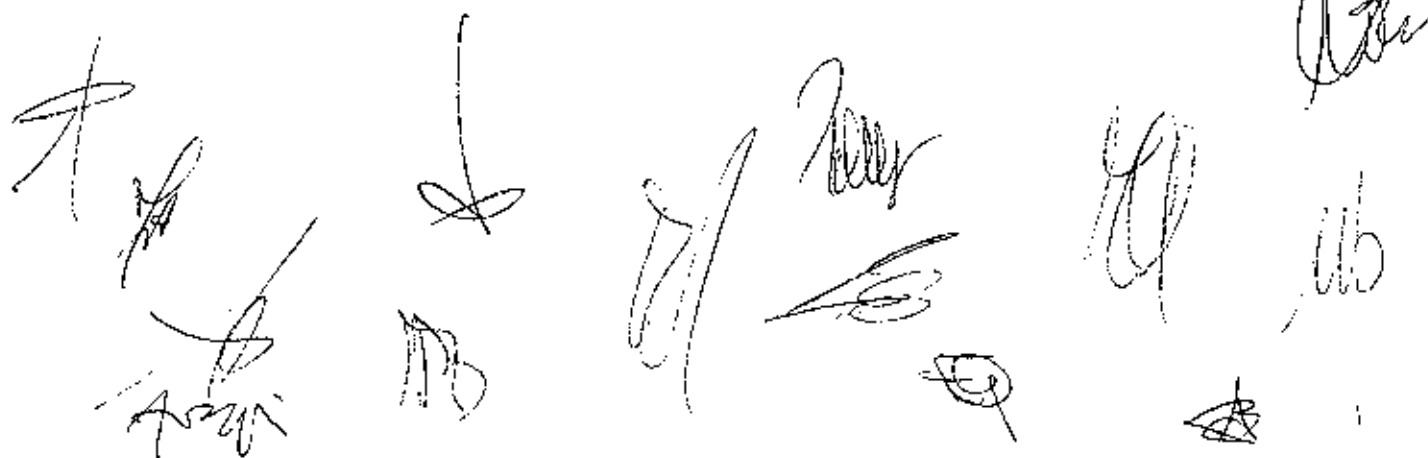
Art. 39
Estensione dei contratti stipulati con altre Associazioni

Ad integrazione di quanto statuito dall'art. 109 del vigente c.c.n.l. 19.04.2010 si conviene che nel caso in cui le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni dei lavoratori firmatarie del vigente c.c.n.l. dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro industriali, artigiani o cooperative, condizioni per la provincia di Venezia meno onerose di quelle previste dal richiamato c.c.n.l. 19.04.2010 e dal presente contratto provinciale che ne costituisce parte integrante, tali condizioni si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate all'Associazione Costruttori edili ed Affini di Venezia e Provincia.

Tale estensione si verifica dopo le condizioni suddette siano state accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto tra le Organizzazioni interessate o comunque dopo che siano trascorsi inutilmente 15 giorni dall'invito rivolto dall'Associazione dei datori di lavoro stipulante il presente contratto provinciale alle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del contratto medesimo.

Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito della materia, ciascuna delle parti potrà richiedere l'intervento delle Associazioni Nazionali firmatarie del vigente c.c.n.l. 19.04.2010.

Nelle more dei risultati a cui perverrà l'attivazione della procedura fissata dal presente articolo, ai fini del rispetto della cosiddetta "clausola sociale" di cui all'art. 36 della legge 300 del 20.05.1970 e di agevolare la parità concorrenziale tra le imprese partecipanti nell'esecuzione dei lavori pubblici e degli affidamenti in genere, dovrà essere applicato il trattamento economico e normativo che complessivamente assicuri la "par condicio" più sopra affermata.



Art. 40**Validità, decorrenza e durata**

Le presenti norme integrative del c.c.n.l. 19.04.2010 da valere in **Provincia di Venezia** per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel c.c.n.l. sopra richiamato e per tutti gli operai e impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa dell'impresa stessa e dalla sua provenienza, entrano in vigore per tutto il territorio della provincia di Venezia il **1° marzo 2012** salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli delle norme integrative medesime e hanno durata fino alla data che per i contratti integrativi provinciali sarà fissata in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro e comunque non oltre il **31 dicembre 2013**.

Art. 41**Stesura ed esclusiva di stampa del c.c.p.l.**

Il presente contratto, conforme all'originale, è edito a cura delle parti stipulanti le quali ne hanno la esclusiva a tutti gli effetti.

Le parti convengono nella stampa del contratto suddividendo le copie in lotti uguali comprese Cassa Edile di Venezia, Centro Formazione maestranze edili di Venezia e Cpt di Venezia, il cui onere sarà posto interamente a carico della Cassa edile di Venezia.

E' vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione. Le parti impegnano le imprese ed i lavoratori a fare riferimento esclusivamente al testo di stampa del contratto collettivo provinciale di lavoro edito a cura delle parti stesse evitando di utilizzare eventuali testi non predisposti e diffusi dalle parti sottoscritte.

Il presente contratto è depositato presso il Ministero del Lavoro della provincia di Venezia.

Letto, firmato e sottoscritto
Venezia, 19 Marzo 2012

ANCE VENEZIA
Fe.N.E.A.L. U.I.L. Venezia
F.I.L.C.A. C.I.S.L. Venezia
F.I.L.L.E.A. C.G.I.L. Venezia